



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/2219 DELLA COMMISSIONE

del 3 novembre 2025

che istituisce dazi antidumping provvisori sulle importazioni di legno compensato di legno tenero originario della Repubblica federativa del Brasile

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾ («regolamento di base»), in particolare l'articolo 7,

previa consultazione degli Stati membri,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA

1.1. Apertura

- (1) Il 6 marzo 2025 la Commissione europea («Commissione») ha aperto un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni di legno compensato di legno tenero originario della Repubblica federativa del Brasile («paese interessato» o «Brasile») sulla base dell'articolo 5 del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾ («avviso di apertura»).
- (2) La Commissione ha aperto l'inchiesta a seguito di una denuncia presentata il 20 gennaio 2025 dal Softwood Plywood Consortium («il denunciante»). La denuncia è stata presentata per conto dell'industria dell'Unione di legno compensato di legno tenero ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. La denuncia conteneva elementi di prova dell'esistenza del dumping e del conseguente pregiudizio notevole sufficienti a giustificare l'apertura dell'inchiesta.

1.2. Registrazione

- (3) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2025/922 della Commissione ⁽³⁾ («regolamento di registrazione»), la Commissione ha disposto la registrazione delle importazioni del prodotto in esame.

1.3. Parti interessate

- (4) Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi al fine di partecipare all'inchiesta. La Commissione ha inoltre espressamente informato il denunciante, i produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori noti e le autorità brasiliane, gli importatori, i fornitori e gli utilizzatori noti, gli operatori commerciali nonché le associazioni notoriamente interessate dall'apertura dell'inchiesta, invitandoli a partecipare.
- (5) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sull'apertura dell'inchiesta e di chiedere un'audizione con la Commissione e/o con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.

⁽¹⁾ GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

⁽²⁾ GU C, C/2025/1490, 6.3.2025, ELI: <http://data.europa.eu/eli/C/2025/1490/oj>.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2025/922 della Commissione, del 20 maggio 2025, che dispone la registrazione delle importazioni di legno compensato di legno tenero originario del Brasile (GU L, 2025/922, 21.5.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/922/oj).

1.4. Osservazioni in merito all'apertura

- (6) In seguito all'apertura, il denunciante, l'associazione brasiliana per il legno trasformato meccanicamente («ABIMCI» – Associação Brasileira da Indústria de Madera Processada Mecanicamente), la Plywood Trade Interest Alliance («PTIA»), che è un gruppo ad hoc di importatori indipendenti nell'UE, e gli importatori indipendenti Bo Andrén AB, Keflico e Schüttler Holzmakler/Agentur e.K. hanno presentato osservazioni in merito agli elementi di prova contenuti nella denuncia relativi al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse dell'Unione. In risposta, tre produttori dell'Unione e il denunciante hanno presentato osservazioni. Le osservazioni sono esaminate di seguito.
- (7) L'ABIMCI ha presentato ulteriori osservazioni a confutazione delle osservazioni del denunciante, a norma della sezione 8 dell'avviso di apertura. La sezione 8 prevede che le osservazioni sulle informazioni fornite dalle parti interessate prima del termine di istituzione delle misure provvisorie dovranno essere presentate entro il 75° giorno successivo alla data di pubblicazione dell'avviso di apertura, salvo diverse disposizioni. L'ABIMCI ha presentato le osservazioni di confutazione il 14 luglio 2025.
- (8) Dato che tali osservazioni sono state presentate oltre i termini pertinenti stabiliti nell'avviso di apertura, non è stato possibile tenerne conto in questa fase dell'inchiesta.

Osservazioni sulla denuncia e sulla procedura

- (9) L'ABIMCI ha espresso preoccupazioni in merito alla riservatezza delle informazioni contenute nella denuncia, in particolare detta associazione ha asserito la mancanza di sintesi non riservate significative dei dati utilizzati per calcolare il valore normale su cui si basano le asserzioni di dumping e la metodologia e le fonti utilizzate nella «relazione sul valore normale». L'ABIMCI ha sostenuto che tale mancanza di trasparenza ha impedito alle parti interessate di comprendere adeguatamente le informazioni riservate, il che era essenziale ai fini della difesa dei loro diritti e della presentazione di osservazioni significative sulle asserzioni di dumping e di pregiudizio.
- (10) La PTIA ha asserito un'eccessiva espunzione di dati relativi al pregiudizio contenuti nella denuncia. Tale soggetto ha sostenuto che ciò ha ostacolato la capacità delle parti interessate di comprendere e rispondere in modo significativo alle asserzioni di pregiudizio notevole.
- (11) L'articolo 19 del regolamento di base autorizza la protezione di informazioni di natura riservata nei casi in cui la divulgazione implicherebbe un significativo vantaggio concorrenziale per un concorrente oppure danneggerebbe gravemente la persona che ha fornito l'informazione o la persona dalla quale l'ha ottenuta.
- (12) La Commissione ha rilevato che talune informazioni (quali lo studio commissionato dal denunciante al fine di raccogliere informazioni sui prezzi praticati sul mercato interno del legno compensato di legno tenero in Brasile) erano di natura riservata e non soggette a una sintesi non riservata. Inoltre le diverse relazioni menzionate nella denuncia erano soggette al diritto d'autore.
- (13) La Commissione ha ritenuto che la versione della denuncia consultabile dalle parti interessate contenesse elementi di prova essenziali e riassunti non riservati dei dati cui è stato concesso un trattamento riservato sufficienti a consentire alle parti interessate di esercitare i loro diritti di difesa nel corso del procedimento e che fosse conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione ha inoltre ritenuto che la fornitura di dati sotto forma di intervalli, in combinazione con gli indici, fosse sufficiente per consentire alle parti interessate di esercitare i loro diritti di difesa nel corso dell'intero procedimento e che soddisfacesse i requisiti di cui all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento di base. Essa ha pertanto respinto tali argomentazioni.
- (14) BO Andrén AB ha sostenuto che i valori utilizzati nella denuncia come prezzi praticati sul mercato interno brasiliano erano imprecisi, in quanto i prodotti venduti sul mercato brasiliano avrebbero in ampia misura caratteristiche diverse e tali differenze renderebbero invalido qualsiasi confronto diretto tra i prezzi dei pannelli sul mercato interno brasiliano e del prodotto destinato all'esportazione. BO Andrén AB ha inoltre sostenuto che i dati dell'Organizzazione internazionale dei legni tropicali («ITTO» – International Tropical Timber Organization) utilizzati nella denuncia come riferimento per il calcolo del valore normale non sarebbero rappresentativi in quanto l'ITTO monitora principalmente prodotti di legno duro tropicale, non legno compensato di legno tenero. Ciò gonfierebbe artificiosamente i margini di dumping. BO Andrén AB ha chiesto alla Commissione di riesaminare tali dati e di integrare fonti di dati o metodologie alternative che rispecchino accuratamente il mercato brasiliano del legno compensato di legno tenero.

- (15) A tale riguardo, la Commissione ha sottolineato che una domanda deve contenere elementi di prova sufficienti. In particolare, secondo una giurisprudenza costante, la quantità e la qualità degli elementi di prova necessari per soddisfare il criterio della sufficienza degli elementi di prova ai fini dell'apertura di un'inchiesta sono diverse da quelle necessarie ai fini dell'accertamento preliminare o definitivo dell'esistenza del dumping o del pregiudizio ⁽⁴⁾. In tale contesto, la Commissione ha ritenuto che la domanda fornisse sufficienti elementi di prova dell'esistenza del dumping. La relazione sui prezzi sul mercato interno di cui all'allegato 8 della denuncia conteneva una parte descrittiva della metodologia utilizzata e le fonti dei dati, nonché dati sui prezzi sufficienti a fungere da elementi di prova.

Osservazioni sul dumping

- (16) L'ABIMCI ha contestato le asserzioni di dumping del denunciante, sostenendo che le stesse non sono giuridicamente valide ai sensi dell'articolo 5.2 dell'accordo antidumping dell'Organizzazione Mondiale del Commercio («OMC») («accordo antidumping»). L'ABIMCI ha affermato che le argomentazioni del denunciante si basavano su dati non verificati e incompleti e che il denunciante aveva speculato sulla stabilità dei prezzi utilizzando il legno compensato di parica (un prodotto di legno duro non comparabile), un approccio metodologicamente errato.
- (17) L'ABIMCI ha inoltre asserito che i prezzi praticati sul mercato interno utilizzati nella denuncia erano gonfiati rispetto ai prezzi effettivi del legno compensato di pino (di *pinus elliottii*) in Brasile, che erano notevolmente inferiori. Infine l'inchiesta antidumping conclusa dall'Argentina sulle importazioni di taluni tipi di pannelli di legno compensato fenolico dal Brasile ⁽⁵⁾ ha sostenuto la posizione dell'ABIMCI secondo cui non vi era dumping. L'ABIMCI ha concluso che tali carenze rendevano le asserzioni infondate e giuridicamente insufficienti.
- (18) Ciononostante la Commissione ha ritenuto che la denuncia contenesse elementi di prova sufficienti a dimostrare l'esistenza di pratiche di dumping, in conformità al criterio giuridico pertinente descritto al considerando 15. I calcoli del dumping nella versione consultabile della denuncia hanno fornito una spiegazione dettagliata di tutti i diversi elementi utilizzati per il calcolo del dumping, comprese tutte le fonti utilizzate per tali calcoli, consentendo così alle parti interessate di comprendere appieno gli elementi chiave delle asserzioni di dumping.
- (19) L'inchiesta condotta in Argentina riguardava un mercato diverso da quello dell'UE ed era pertanto irrilevante ai fini dell'apertura della presente inchiesta.
- (20) L'osservazione relativa alle asserzioni di dumping di cui alla denuncia è stata pertanto respinta.

Osservazioni sul pregiudizio

- (21) L'ABIMCI ha contestato le asserzioni di pregiudizio formulate nella denuncia. Detta associazione ha sostenuto che le asserzioni di pregiudizio dovuto all'aumento dei volumi delle importazioni brasiliane a basso prezzo mancavano di un esame obiettivo. Essa ha inoltre sostenuto che gli indicatori microeconomici e macroeconomici comunicati si basavano su stime e dati speculativi.
- (22) L'ABIMCI ha sottolineato che un vero esame obiettivo avrebbe dovuto comprendere una valutazione imparziale che implicasse la verifica di elementi di prova contraddittori e avrebbe dovuto essere conforme ai principi di buona fede e di equità fondamentale.
- (23) Inoltre l'ABIMCI ha asserito che il volume delle importazioni brasiliane era diminuito e ha sostenuto che le stesse avevano seguito il medesimo andamento del consumo dell'Unione. Detta associazione ha affermato altresì che i prezzi all'importazione brasiliani sono aumentati durante il periodo in esame.
- (24) La PTIA ha inoltre contestato le asserzioni di pregiudizio formulate nella denuncia. Detto soggetto ha sostenuto che l'aumento delle importazioni brasiliane era sovrastimato e ha attribuito l'incremento riscontrato principalmente a un ritorno alla normalità a seguito della perturbazione del mercato legata alla COVID-19. Ha osservato inoltre che l'aumento di volume comunicato tra il 2021 e il periodo dell'inchiesta («PI») rispecchiava soltanto un ritorno ai livelli storici prevalenti prima della pandemia.

⁽⁴⁾ Sentenza dell'11 luglio 2017, *Viraj Profiles Ltd/Consiglio dell'Unione europea*, causa T-67/14, ECLI:EU:T:2017:481, paragrafo 98.

⁽⁵⁾ <https://globaltradealert.org/intervention/16770>.

- (25) La PTIA ha inoltre sostenuto che le importazioni dal Brasile sono effettivamente diminuite dell'11 % tra il 2022 e il PI, contestando le affermazioni di cui alla denuncia secondo le quali vi era stato un afflusso significativo durante il periodo in esame. Detto soggetto ha asserito altresì che qualsiasi tendenza negativa osservata è stata descritta erroneamente come pregiudizio, in quanto si tratta semplicemente degli effetti della stabilizzazione dei mercati in seguito alla ripresa post-COVID.
- (26) Infine detto soggetto ha contestato la sufficienza e la chiarezza dei dati relativi ai prezzi e ai volumi delle importazioni, indicando che l'analisi del pregiudizio non era conclusiva a causa del ricorso a periodi non rappresentativi e a dati speculativi.
- (27) La Commissione ha constatato che la denuncia conteneva elementi di prova sufficienti per una risultanza dell'esistenza di un pregiudizio notevole necessaria per l'apertura di un'inchiesta. Sia gli indicatori macroeconomici che quelli microeconomici sono stati analizzati nella sezione 6 della denuncia. La Commissione ricorda che una risultanza dell'esistenza di un pregiudizio notevole necessaria per l'apertura di un'inchiesta richiede un esame dei fattori pertinenti indicati nel regolamento di base.
- (28) L'articolo 5 del regolamento di base non richiede specificamente che tutti i fattori di pregiudizio elencati nell'articolo 3, paragrafo 5, indichino un deterioramento per considerare il pregiudizio notevole suffragato da sufficienti elementi di prova ai fini dell'apertura di un'inchiesta. L'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di base afferma che la denuncia deve contenere informazioni relativamente alle variazioni del volume delle importazioni asseritamente oggetto di dumping, al loro effetto sui prezzi del prodotto simile sul mercato dell'Unione e alla conseguente incidenza di tali importazioni sull'industria dell'Unione quale risulta dai fattori e dagli indicatori attinenti (non necessariamente tutti). La denuncia conteneva tali informazioni, che indicavano l'esistenza di un pregiudizio.
- (29) Di conseguenza la Commissione ha ritenuto che la denuncia contenesse elementi di prova sufficienti del pregiudizio e ha respinto le argomentazioni formulate dall'ABIMCI e della PTIA.
- (30) L'ABIMCI e PTIA hanno inoltre contestato l'uso dell'anno 2021 come punto di riferimento (anno di base), sostenendo che durante tale anno e nel 2022 le industrie si stavano riprendendo dalla COVID-19 e, pertanto, tale anno non è rappresentativo ai fini dell'analisi del pregiudizio.
- (31) La Commissione ha constatato che il periodo in esame scelto per valutare il pregiudizio è in linea con la prassi consolidata della Commissione stessa, che consiste nel riesaminare il pregiudizio notevole nell'arco di tre anni civili più il periodo dell'inchiesta. La Commissione ha pertanto respinto le argomentazioni dell'ABIMCI e della PTIA.

1.5. Campionamento

- (32) Nell'avviso di apertura la Commissione ha dichiarato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate, in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.

Campionamento dei produttori dell'Unione

- (33) Nell'avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell'Unione. La Commissione ha selezionato il campione in base al massimo volume in termini di produzione e vendite che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile e che garantisse una buona distribuzione geografica. Il campione era costituito da tre produttori dell'Unione. I produttori dell'Unione inseriti nel campione rappresentavano oltre il 55 % del volume totale stimato della produzione e delle vendite del prodotto simile nell'Unione. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. Non è pervenuta alcuna osservazione. Il campione è rappresentativo dell'industria dell'Unione.

Campionamento degli importatori indipendenti

- (34) Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura.

- (35) Quattordici importatori indipendenti hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inseriti nel campione. In conformità all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione di due importatori indipendenti sulla base del volume delle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta dal Brasile nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. Il campione rappresentava circa il 10 % del quantitativo totale stimato delle importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta dal Brasile nell'Unione. In conformità all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti gli importatori noti interessati sono stati consultati in merito alla selezione del campione. Non è pervenuta alcuna osservazione.

Campionamento dei produttori esportatori

- (36) Al fine di decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori del Brasile a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alla missione della Repubblica federativa del Brasile di individuare e/o contattare eventuali altri produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all'inchiesta.
- (37) Cinquantanove produttori esportatori del paese interessato hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inseriti nel campione. In conformità all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione di due produttori esportatori sulla base del massimo volume rappresentativo di esportazioni nell'Unione che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile, ossia Nereu Rodrigues & Cia Ltda («Nereu») e Indústria de Compensados Sudati Ltda («Sudati»).
- (38) In conformità all'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti i produttori esportatori noti interessati e le autorità del paese interessato sono stati consultati in merito alla selezione del campione.
- (39) Un produttore esportatore non inserito nel campione provvisorio, Indústria de Compensados Guararapes Ltda. («Guararapes»), ha chiesto di essere inserito nel campione. Guararapes ha asserito che il campione provvisorio presentava una rappresentatività limitata, in quanto copriva soltanto il 30 % delle esportazioni brasiliane di legno compensato di legno tenero nell'Unione con solo due esportatori. Ha inoltre sostenuto che vi era una discrepanza in termini di rappresentatività, in quanto l'industria dell'Unione rappresentava il 50 % della produzione dell'Unione.
- (40) Allo stesso tempo, l'esportatore inserito nel campione Sudati ha individuato società collegate che producevano ed esportavano anch'esse il prodotto in esame, ossia Guararapes e Conply Indústria de Compensados Ltda. Tali società esportatrici sono state successivamente inserite nel campione definitivo.
- (41) Il campione definitivo di produttori esportatori era quindi costituito da un gruppo di società collegate per famiglia (Sudati, Guararapes e Conply, in appresso denominato «gruppo SCG») e da un produttore esportatore indipendente (Nereu).
- (42) In risposta all'osservazione formulata da Guararapes, la Commissione osserva che la rappresentazione della produzione dell'Unione da parte della stessa industria è irrilevante ai fini della selezione del campione di produttori esportatori.

1.6. Esame individuale

- (43) Guararapes ha presentato una richiesta di esame individuale a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base, sostenendo che i legami familiari che la collegano a Sudati e Conply non ne compromettono l'indipendenza giuridica e operativa. Detta società mantiene una piena autonomia giuridica e operativa dai due esportatori brasiliani e dovrebbe pertanto essere trattata come un'entità economica distinta ai fini della presente inchiesta.

- (44) La Commissione osserva che, a norma dell'articolo 127, lettera h), del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione ⁽⁶⁾, i produttori esportatori sono considerati entità collegate se appartengono alla stessa famiglia. La richiesta di esame individuale presentata da Guararapes a norma dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base è stata pertanto respinta.

1.7. Risposte al questionario e visite di verifica

- (45) La Commissione ha inviato questionari ai produttori esportatori brasiliani inseriti nel campione, ai produttori dell'Unione inseriti nel campione, agli importatori e agli utilizzatori. Gli stessi questionari sono stati messi a disposizione online ⁽⁷⁾ il giorno dell'apertura dell'inchiesta.
- (46) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per una determinazione provvisoria del dumping, del conseguente pregiudizio e dell'interesse dell'Unione. Sono state effettuate visite di verifica a norma dell'articolo 16 del regolamento di base presso le sedi delle seguenti società:

produttori dell'Unione

- UPM Plywood Oy, Lahti, Finlandia («UPM»);
- Paged Plywood SA, Morąg, Polonia («Paged»);
- SAS Thebault Plyland, Solférino, Francia («Thebault»);

importatori:

- Altripan NV, Anversa, Belgio («Altripan»);

produttori esportatori del Brasile:

- Indústria de Compensados Sudati Ltda., Palmas, Paraná, Brasile;
- Conply Indústria de Compensados Ltda., Palmas, Paraná, Brasile;
- Indústria de Compensados Guararapes Ltda., Palmas, Paraná, Brasile;
- Nereu Rodrigues & Cia Ltda., Correia Pinto, Santa Catarina, Brasile e le sue società di vendita collegate.

1.8. Periodo dell'inchiesta e periodo in esame

- (47) L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024 («periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e la fine del periodo dell'inchiesta («periodo in esame»).

2. PRODOTTO OGGETTO DELL'INCHIESTA, PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1. Prodotto oggetto dell'inchiesta

- (48) Il prodotto oggetto dell'inchiesta è il legno compensato costituito esclusivamente da fogli di legno (diverso dal bambù) di cui ciascuno strato ha uno spessore inferiore o uguale a 6 mm, avente entrambi gli strati esterni di legno di conifere, anche rivestito o ricoperto in superficie («legno compensato di legno tenero»), attualmente classificato con il codice NC 4412 39 00 («prodotto oggetto dell'inchiesta»).
- (49) Il legno compensato di legno tenero è utilizzato in un'ampia serie di applicazioni, ad esempio nelle costruzioni, nei mobili, nei pannelli murali, negli elementi sottostanti delle pavimentazioni (come nel caso del parquet), nonché nelle industrie degli imballaggi e della realizzazione di coperture.

⁽⁶⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione del 24 novembre 2015 recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2447/oj).

⁽⁷⁾ <https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2779>.

2.2. Prodotto in esame

- (50) Il prodotto in esame è il legno compensato di legno tenero originario del Brasile, attualmente classificato con il codice NC 4412 39 00 («prodotto in esame»).

2.3. Prodotto simile

- (51) Dall'inchiesta è emerso che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e gli stessi impieghi di base:
- il prodotto in esame esportato nell'Unione;
 - il prodotto oggetto dell'inchiesta fabbricato e venduto sul mercato interno del paese interessato; e
 - il prodotto oggetto dell'inchiesta fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione.
- (52) La Commissione ha deciso in questa fase che tali prodotti sono pertanto prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

2.4. Argomentazioni riguardanti la definizione del prodotto

- (53) La PTIA ha espresso preoccupazioni in merito alla comparabilità e alla classificazione dei prodotti in questione. Detto soggetto ha sostenuto che esiste una distinzione critica tra legno compensato di legno tenero strutturale e non strutturale, che l'attuale definizione del prodotto non affronta adeguatamente. La PTIA ha suggerito che tali differenze incidono in modo significativo sulla fissazione dei prezzi e sull'applicazione di mercato, incidendo in tal modo sull'analisi del dumping e del pregiudizio.
- (54) La PTIA ha sottolineato che l'inclusione di un parametro strutturale/non strutturale nella struttura del numero di controllo del prodotto («NCP») sarebbe necessaria per garantire un confronto equo e una determinazione accurata dei margini di dumping. Detto soggetto ha sostenuto che l'inchiesta dovrebbe riconoscere tali differenze al fine di evitare l'inclusione ingiustificata di prodotti non pertinenti al dumping o pregiudizio presunto.
- (55) Inoltre la PTIA ha ritenuto che il legno compensato di abete rosso e di pino non debba essere considerato un prodotto simile, in quanto proviene da specie di legno diverse e ha applicazioni e mercati differenti. Tale differenza è sufficientemente significativa da giustificare una nuova valutazione della definizione del prodotto ed escludere potenzialmente taluni prodotti che non sono in concorrenza diretta con il legno compensato di legno tenero prodotto nell'UE.
- (56) L'ABIMCI ha sottolineato le notevoli differenze in termini di comparabilità, intercambiabilità e sostituibilità tra vari tipi di legno compensato, quali quelli di pino rispetto a quelli di abete rosso e le varietà di prodotto rivestite o non rivestite. L'ABIMCI ha sostenuto che tali prodotti servono segmenti di mercato distinti e presentano caratteristiche tecniche e fisiche uniche, il che determina preferenze differenziate da parte dei consumatori. Detta associazione ha sottolineato l'importanza di un'analisi segmentata che tenga conto di fattori quali il legno compensato di legno tenero strutturale o non strutturale, nonché i segmenti di fascia alta rispetto a quelli di fascia bassa. L'ABIMCI ha sostenuto la necessità di effettuare un'analisi segmentata del pregiudizio.
- (57) In risposta il denunciante ha sottolineato gli elementi di prova forniti nella denuncia, atti a dimostrare che tanto la specie di abete rosso quanto quella di pino fanno parte della più ampia famiglia di specie di legno di conifera. Rispetto ad altri tipi di legno, in particolare alle latifoglie e altre specie di legno duro, l'abete rosso e il pino presentano entrambi un colore più chiaro o pallido, sono più facili da tagliare e hanno una struttura porosa semplificata e un tenore elevato di resina. Inoltre non vi sono differenze significative tra legno compensato di legno tenero ottenuto da abete rosso e pino per quanto riguarda il processo di produzione, il processo di vendita e i canali di distribuzione nell'Unione, che sono tutti aspetti identici.

- (58) La Commissione ha constatato che anche all'interno di un tipo di legno esistono qualità diverse in quanto si tratta di un materiale naturale. Ciò si concretizza nell'NCP. Tuttavia la Commissione ha constatato che tanto le specie di pino quanto quella di abete rosso sono spesso utilizzate in modo intercambiabile. Il fatto che entrambe le specie provengano dalla famiglia più ampia di boschi di conifere, nota per il loro colore più chiaro, la loro lavorabilità relativamente facile e una struttura porosa semplificata, porta a proprietà fisiche, metodologie di produzione e applicazioni di mercato simili. Significativamente, il tenore di resina tanto nell'abete rosso quanto nel pino è relativamente elevato, il che incide sulla loro durabilità e utilizzabilità in applicazioni per prodotti simili.
- (59) I consumatori distinguono principalmente tra legno compensato di legno tenero e di legno duro.
- (60) Inoltre, contrariamente all'asserzione secondo cui i produttori dell'Unione si concentrerebbero principalmente sulla produzione di legno compensato di legno tenero rivestito, a differenza delle importazioni brasiliane che sono prevalentemente non rivestite, dall'analisi esaustiva condotta dalla Commissione è emerso che i produttori dell'Unione inseriti nel campione producono prevalentemente prodotti di legno compensato di legno tenero non rivestiti.
- (61) La Commissione ha inoltre rilevato che la denuncia conteneva esempi specifici di un utilizzatore industriale dell'Unione che si approvvigiona di legno compensato di legno tenero sia di abete rosso che di pino per gli stessi usi finali, nonché esempi di produttori dell'Unione che si approvvigionano di entrambe le specie di legno tenero, che spesso le mescolano e utilizzano in modo intercambiabile impiallacciature di pino e di abete rosso nella loro produzione di pannelli di legno compensato di legno tenero.
- (62) Per tutti i motivi di cui sopra, la Commissione ha stabilito che, indipendentemente dal fatto che siano composte da specie di pino o abete rosso e dal fatto che siano rivestite o meno, o impiegate per usi strutturali o non strutturali, tutte le varianti di legno tenero sono considerate prodotti simili, hanno le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e sono in concorrenza nello stesso mercato. Tali varianti rientrano collettivamente nella stessa definizione del prodotto di cui alla presente inchiesta, garantendo un'analisi coerente e completa in linea con i quadri normativi consolidati e la prassi passata della Commissione. La Commissione ha pertanto respinto la richiesta di analisi segmentata.

3. DUMPING

3.1. Valore normale

- (63) La Commissione ha dapprima verificato se il quantitativo totale delle vendite sul mercato interno di ciascun produttore esportatore che ha collaborato inserito nel campione fosse rappresentativo, conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base.
- (64) Le vendite sul mercato interno sono rappresentative se il quantitativo totale delle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti sul mercato interno ha rappresentato, per ciascun produttore esportatore, almeno il 5 % del quantitativo totale delle sue vendite all'esportazione del prodotto in esame nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. Su tale base, le vendite totali del prodotto simile effettuate sul mercato interno da ciascun produttore esportatore inserito nel campione non erano rappresentative.
- (65) La Commissione ha successivamente individuato i tipi di prodotto venduti sul mercato interno identici o comparabili ai tipi di prodotto venduti per l'esportazione nell'Unione per i produttori esportatori con vendite rappresentative sul mercato interno.
- (66) La Commissione ha poi verificato se le vendite sul mercato interno di ciascun produttore esportatore inserito nel campione per ciascun tipo di prodotto identico o comparabile a un tipo di prodotto esportato nell'Unione fossero rappresentative, in conformità all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base.
- (67) Le vendite sul mercato interno di un tipo di prodotto sono rappresentative se il quantitativo totale delle vendite sul mercato interno di tale tipo di prodotto ad acquirenti indipendenti rappresenta, durante il periodo dell'inchiesta, almeno il 5 % del quantitativo totale delle vendite all'esportazione nell'Unione del tipo di prodotto identico o comparabile.
- (68) Delle quattro società oggetto dell'inchiesta, una non aveva effettuato alcuna vendita sul mercato interno. Le altre tre società non disponevano di tipi di prodotto rappresentativi o disponevano soltanto di pochi tipi di prodotto rappresentativi.

- (69) La Commissione ha poi definito, per ciascun tipo di prodotto, la percentuale di vendite remunerative ad acquirenti indipendenti effettuate sul mercato interno durante il periodo dell'inchiesta, al fine di decidere se utilizzare le vendite realizzate sul mercato interno per il calcolo del valore normale, in conformità all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base.
- (70) Il valore normale si basa sul prezzo effettivo praticato sul mercato interno per tipo di prodotto, a prescindere dal fatto che le vendite siano o no remunerative, se:
- a) il quantitativo delle vendite del tipo di prodotto venduto a un prezzo netto pari o superiore al costo di produzione calcolato ha rappresentato più dell'80 % del quantitativo totale delle vendite di tale tipo di prodotto; e
 - b) la media ponderata del prezzo di vendita di tale tipo di prodotto è pari o superiore al costo unitario di produzione.
- (71) Se entrambi i criteri sono soddisfatti, il valore normale è pari alla media ponderata dei prezzi di tutte le vendite sul mercato interno di tale tipo di prodotto durante il PI.
- (72) Il valore normale è il prezzo effettivo praticato sul mercato interno per tipo di prodotto per le sole vendite remunerative dei tipi di prodotto effettuate sul mercato interno durante il PI se:
- a) il volume delle vendite remunerative del tipo di prodotto rappresenta l'80 % o meno del quantitativo totale delle vendite di tale tipo di prodotto; o
 - b) la media ponderata del prezzo di tale tipo di prodotto è inferiore al costo unitario di produzione.
- (73) Dall'analisi dei tre esportatori che hanno effettuato vendite sul mercato interno è emerso che nessun tipo di prodotto ha soddisfatto i criteri delle vendite effettuate nel corso di normali operazioni commerciali.
- (74) Dato che nel corso di normali operazioni commerciali non sono state realizzate vendite o sono state realizzate vendite insufficienti di un tipo di prodotto simile oppure un tipo di prodotto non è stato venduto in quantitativi rappresentativi sul mercato interno, la Commissione ha costruito il valore normale in conformità all'articolo 2, paragrafi 3 e 6, del regolamento di base.
- (75) Il valore normale è stato costruito sommando al costo medio di produzione del prodotto simile dei produttori esportatori inseriti nel campione durante il periodo dell'inchiesta i seguenti elementi:
- a) la media ponderata delle spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») sostenute dai produttori esportatori inseriti nel campione per le vendite del prodotto simile effettuate sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali durante il PI; e
 - b) la media ponderata dei profitti dei produttori esportatori inseriti nel campione che hanno collaborato, realizzati con le vendite del prodotto simile sul mercato interno nel corso di normali operazioni commerciali durante il PI.
- (76) Per i tipi di prodotto non venduti in quantitativi rappresentativi sul mercato interno, è stata aggiunta la media delle SGAV e dei profitti relativi alle operazioni effettuate nel corso di normali operazioni commerciali sul mercato interno per questi tipi di prodotto.
- (77) Per i tipi di prodotto non venduti affatto sul mercato interno, è stata aggiunta la media ponderata delle SGAV e dei profitti relativi a tutte le operazioni effettuate nel corso di normali operazioni commerciali sul mercato interno.
- (78) Per il produttore esportatore inserito nel campione che non ha effettuato vendite sul mercato interno, le SGAV e i profitti sono stati calcolati in base alla media ponderata degli importi determinati per gli altri tre produttori esportatori inseriti nel campione oggetto dell'inchiesta per quanto riguarda la produzione e le vendite del prodotto simile sul mercato interno, conformemente all'articolo 2, paragrafo 6, lettera a), del regolamento di base.

3.2. Prezzo all'esportazione

- (79) I produttori esportatori inseriti nel campione hanno esportato nell'Unione direttamente ad acquirenti indipendenti oppure tramite società commerciali collegate situate in Brasile.
- (80) Il prezzo all'esportazione è il prezzo realmente pagato o pagabile per il prodotto in esame venduto per l'esportazione nell'Unione, conformemente all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

3.3. Confronto

- (81) A norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, la Commissione effettua un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all'esportazione allo stesso stadio commerciale e tiene conto delle differenze tra i fattori che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità.
- (82) Nel presente caso la Commissione ha scelto di confrontare il valore normale e il prezzo all'esportazione dei produttori esportatori inseriti nel campione allo stadio commerciale franco fabbrica. Come ulteriormente spiegato in appresso, se del caso il valore normale e il prezzo all'esportazione sono stati adeguati al fine di: i) riportarli al livello franco fabbrica e ii) tenere conto delle differenze tra i fattori che, secondo quanto affermato e dimostrato, incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità.

3.3.1. Adeguamenti apportati al valore normale

- (83) La Commissione non ha riscontrato motivi per effettuare adeguamenti al valore normale, né tali adeguamenti sono stati richiesti da alcuno dei produttori esportatori inseriti nel campione, dato che il valore normale è stato costruito utilizzando il costo di produzione, al quale sono stati aggiunti i profitti e le SGAV.

3.3.2. Adeguamenti apportati al prezzo all'esportazione

- (84) Per riportare il prezzo all'esportazione allo stadio commerciale franco fabbrica, sono stati applicati adeguamenti per tenere conto di dazi doganali, altri oneri all'importazione, nolo, assicurazione, movimentazione, carico e spese accessorie.
- (85) Sono stati applicati adeguamenti per i seguenti fattori che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità: costo del credito, spese bancarie e commissioni.
- (86) Per quanto riguarda il produttore esportatore Nereu, le cui vendite sono state effettuate tramite una società commerciale collegata in Brasile, la Commissione ha stabilito che l'operatore commerciale collegato svolgeva funzioni analoghe a quelle di un agente operante sulla base di commissioni. L'operatore commerciale operava in modo parallelo al dipartimento vendite di Nereu e riceveva una maggiorazione per la sua funzione. L'operatore commerciale commerciava altresì prodotti diversi dal prodotto in esame.
- (87) A norma dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base è stato pertanto giustificato un adeguamento in base alle SGAV e a un profitto pertinenti per le vendite effettuate tramite l'operatore commerciale brasiliano collegato. Sono state detratte le SGAV della società collegata e i profitti secondo una percentuale pari all'1 %, ottenuta da un importatore indipendente che ha collaborato.

3.4. Margini di dumping

- (88) Per i produttori esportatori inseriti nel campione, la Commissione ha confrontato la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto simile e la media ponderata del prezzo all'esportazione del corrispondente tipo di prodotto in esame, conformemente all'articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base.
- (89) Su tale base i margini di dumping medi ponderati provvisori, espressi in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, e a seguito delle variazioni descritte ai considerando 224-227, sono i seguenti:

Società	Margine di dumping provvisorio
Indústria de Compensados Sudati Ltda	5,4 %
Conply Indústria de Compensados Ltda	
Indústria de Compensados Guararapes Ltda	
Nereu Rodrigues & Cia Ltda	0 %

- (90) Per i produttori esportatori che hanno collaborato non inseriti nel campione la Commissione ha calcolato la media ponderata del margine di dumping conformemente all'articolo 9, paragrafo 6, del regolamento di base. Dato che il prezzo medio all'esportazione degli altri produttori esportatori non inseriti nel campione che hanno collaborato, come indicato nelle risposte al questionario per il campionamento, era inferiore al prezzo all'esportazione del produttore esportatore inserito nel campione con un margine di dumping pari a zero, il margine di dumping per i produttori esportatori non inseriti nel campione che hanno collaborato è stato stabilito in base ai margini dei produttori esportatori inseriti nel campione, senza tener conto dei margini dei produttori esportatori con margini di dumping nulli e minimi, nonché dei margini stabiliti nelle circostanze di cui all'articolo 18 del regolamento di base.
- (91) Su tale base il margine di dumping provvisorio dei produttori esportatori che hanno collaborato non inseriti nel campione è pari al 5,4 %.
- (92) Per tutti gli altri produttori esportatori del Brasile la Commissione ha fissato il margine di dumping in base ai dati disponibili, conformemente all'articolo 18 del regolamento di base. A tal fine la Commissione ha determinato il livello di collaborazione dei produttori esportatori. Il livello di collaborazione corrisponde al volume delle esportazioni nell'Unione dei produttori esportatori che hanno collaborato, espresso in percentuale delle importazioni totali nell'Unione dal paese interessato durante il periodo dell'inchiesta, stabilite in base ai dati di Eurostat.
- (93) Il livello di collaborazione nel presente caso è alto, perché le esportazioni dei produttori esportatori che hanno collaborato hanno costituito il 100 % circa delle importazioni totali durante il periodo dell'inchiesta. Su tale base la Commissione ha deciso di fissare il margine di dumping per i produttori esportatori che non hanno collaborato al livello della società che ha collaborato, inserita nel campione ed esaminata individualmente, con il margine di dumping più elevato.
- (94) I margini di dumping provvisori, espressi in percentuale del prezzo cif franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Società	Margine di dumping provvisorio
Indústria de Compensados Sudati Ltda Conply Indústria de Compensados Ltda Indústria de Compensados Guararapes Ltda	5,4 %
Nereu Rodrigues & Cia Ltda	0 %
Altre società che hanno collaborato, non inserite nel campione	5,4 %
Tutte le altre importazioni originarie del Brasile	5,4 %

4. PREGIUDIZIO

4.1. Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione

- (95) Durante il periodo dell'inchiesta il prodotto simile era fabbricato da 13 produttori dell'Unione. Essi costituiscono l'«industria dell'Unione» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.
- (96) La produzione totale dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta ammontava a circa 675 726 m³. La Commissione ha stabilito tale cifra sulla base di tutte le informazioni disponibili riguardanti l'industria dell'Unione, quali i dati forniti dal denunciante e dai produttori dell'Unione inseriti nel campione. Come indicato al considerando 35, i tre produttori dell'Unione inseriti nel campione rappresentavano il 55 % della produzione totale dell'Unione del prodotto simile.

4.2. Consumo dell'Unione

- (97) La Commissione ha stabilito il consumo dell'Unione sulla base del volume delle vendite dell'industria dell'Unione nel mercato dell'Unione e delle importazioni da tutti i paesi del prodotto in esame. Le informazioni si sono basate sulla risposta al questionario sui macroindicatori fornita dal denunciante e sui dati ufficiali di Eurostat.

(98) Il consumo dell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 1

Consumo dell'Unione

	2021	2022	2023	Periodo dell'inchiesta
Consumo totale dell'Unione (in m ³)	1 709 127	1 830 144	1 375 376	1 584 193
Indice	100	107	80	93

Fonte: risposta del denunciante al questionario sui macroindicatori e dati di Eurostat.

(99) Il consumo dell'Unione ha registrato un aumento iniziale del 7 % nel 2022, seguito da un calo sostanziale del 20 % nel 2023. Durante il periodo dell'inchiesta il consumo non è tornato ai livelli del 2021, sebbene abbia mostrato segni di ripresa rispetto al livello minimo rilevato nel 2023.

4.3. Importazioni dal paese interessato

4.3.1. Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato

(100) La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni in base ai dati di Eurostat. La quota di mercato delle importazioni è stata calcolata in base al volume delle importazioni e al consumo totale dell'Unione.

(101) La Commissione ha riscontrato distorsioni nei dati statistici comunicati a livello dell'unità supplementare (in questo caso m³). Ai fini del confronto, la Commissione ha pertanto deciso di convertire il peso indicato (tonnellate), che costituiva un insieme di dati più solido e attendibile, in m³. La conversione si basava sulla densità dei pannelli, calcolata in base al peso diviso per l'unità supplementare. Per il Brasile, il peso dichiarato in tonnellate è stato convertito in m³ utilizzando la densità media riferita dai produttori esportatori inseriti nel campione; per gli altri paesi è stata utilizzata la densità media standard del settore.

(102) Come descritto al considerando 91, è stata riscontrata l'esistenza di dumping soltanto per uno dei produttori esportatori inseriti nel campione. Nell'analisi la Commissione ha pertanto operato una distinzione tra importazioni brasiliane oggetto di dumping e importazioni brasiliane non oggetto di dumping. L'effetto delle importazioni oggetto di dumping sulla situazione dell'industria dell'Unione è trattato di seguito, mentre l'effetto delle importazioni non oggetto di dumping è esaminato sotto il profilo del nesso di causalità ai considerando 159 e 161. Le importazioni non oggetto di dumping sono presentate e analizzate nella tabella 11.

(103) Il volume delle importazioni non oggetto di dumping di Nereu è ammontato al [5-10] % delle importazioni totali dal Brasile nel periodo dell'inchiesta. Per stabilire se le risultanze relative a tale società potessero essere estese a tutte le importazioni non inserite nel campione, la Commissione ha confrontato i prezzi di Nereu con quelli dei produttori esportatori non inseriti nel campione che hanno collaborato. In base alle informazioni fornite nei moduli per il campionamento e nelle risposte al questionario, il prezzo medio all'esportazione di Nereu è stato del [5-10] % superiore al prezzo medio all'esportazione degli esportatori brasiliani non inseriti nel campione che hanno fornito risposte per il campionamento. La Commissione ha pertanto ritenuto di non poter estendere ai produttori esportatori non inseriti nel campione le risultanze relative all'assenza di dumping riguardanti Nereu.

(104) Le importazioni nell'Unione oggetto di dumping dal paese interessato hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 2

Quantitativo importato oggetto di dumping e quota di mercato

	2021	2022	2023	Periodo dell'inchiesta
Quantitativo delle importazioni dal Brasile (in m ³)	[500 000 – 600 000]	[650 000 – 800 000]	[550 000 – 700 000]	[650 000 – 800 000]
Indice	100	132	118	130
Quota di mercato (%)	[30 – 35]	[35 – 40]	[45 – 50]	[45 – 50]

Fonte: Eurostat.

(105) Dai dati emerge una notevole tendenza al rialzo in termini tanto di quantitativo delle importazioni oggetto di dumping dal Brasile quanto della corrispondente quota di mercato nel periodo compreso tra il 2021 e il periodo dell'inchiesta. Nel 2021 le importazioni oggetto di dumping dal Brasile sono state pari a [500 000-600 000] m³, con una quota di mercato pari al [30-35] %. Nel 2022 il quantitativo delle importazioni oggetto di dumping è salito a [650 000-800 000] m³, segnando un impressionante aumento del 32 % rispetto all'anno precedente, che si rispecchia in una quota di mercato più elevata pari al [35-40] %. Sebbene il quantitativo delle importazioni brasiliane oggetto di dumping sia diminuito del 14 % nel 2023, ossia l'anno in cui il consumo dell'Unione è notevolmente diminuito, la quota di mercato brasiliana ha continuato ad aumentare in modo significativo, raggiungendo il [45-50] %. Durante il periodo dell'inchiesta le importazioni oggetto di dumping hanno raggiunto il loro picco, facendo registrare un aumento del 30 % rispetto al 2021, mentre la quota di mercato è leggermente diminuita di due punti percentuali.

4.4. Prezzi delle importazioni oggetto di dumping dal paese interessato e undercutting dei prezzi

(106) La Commissione ha stabilito i prezzi delle importazioni oggetto di dumping in base ai dati di Eurostat. L'undercutting dei prezzi delle importazioni è stato stabilito sulla base delle risposte al questionario dei produttori esportatori inseriti nel campione e dei produttori dell'Unione inseriti nel campione.

(107) La media ponderata dei prezzi delle importazioni oggetto di dumping nell'Unione dal paese interessato ha registrato il seguente andamento:

Tabella 3

Prezzi all'importazione (in EUR/m³)

	2021	2022	2023	Periodo dell'inchiesta
Brasile	339	443	311	302
Indice	100	131	92	89

Fonte: Eurostat.

(108) Dai dati sui prezzi delle importazioni oggetto di dumping dal Brasile emerge una tendenza fluttuante nel corso del periodo compreso tra il 2021 e il periodo dell'inchiesta. Nel 2022 è stato registrato un aumento significativo, con prezzi che sono saliti a 443 EUR/m³, un dato che indica un incremento notevole del 31 %. A ciò ha tuttavia fatto seguito un calo sostanziale nel 2023, con prezzi scesi a 311 EUR/m³, ossia un calo del 39 % rispetto all'anno precedente. Proseguendo tale tendenza alla diminuzione, i prezzi sono scesi ulteriormente a 302 EUR/m³ durante il periodo dell'inchiesta, una circostanza questa che indica una riduzione complessiva dell'11 % rispetto ai livelli del 2021.

(109) La Commissione ha determinato l'undercutting dei prezzi durante il periodo dell'inchiesta confrontando:

- (1) la media ponderata dei prezzi di vendita per tipo di prodotto praticati dai produttori dell'Unione inseriti nel campione ad acquirenti indipendenti sul mercato dell'Unione, adeguati al livello franco fabbrica; e
- (2) la media ponderata dei prezzi corrispondenti, per tipo di prodotto, delle importazioni dei produttori del Brasile inseriti nel campione, praticati al primo acquirente indipendente sul mercato dell'Unione, stabiliti a livello di costo, assicurazione e nolo (cif), con gli opportuni adeguamenti per tenere conto dei dazi doganali e dei costi successivi all'importazione.

(110) Il confronto dei prezzi è stato effettuato in base ai singoli tipi di prodotto per operazioni allo stesso stadio commerciale, con i dovuti adeguamenti del caso e dopo aver detratto riduzioni e sconti. Il risultato del confronto è stato espresso in percentuale del fatturato teorico dei produttori dell'Unione inseriti nel campione durante il periodo dell'inchiesta. Tale risultato indicava un margine di undercutting medio ponderato del 31,8 % per le importazioni dal paese interessato al mercato dell'Unione.

4.5. Situazione economica dell'industria dell'Unione

4.5.1. Osservazioni generali

(111) In conformità all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull'industria dell'Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell'industria dell'Unione nel periodo in esame.

(112) Come indicato al considerando 33, per determinare l'eventuale pregiudizio subito dall'industria dell'Unione si è fatto ricorso al campionamento.

(113) Ai fini della determinazione del pregiudizio la Commissione ha distinto tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati verificati contenuti nella risposta al questionario sui macroindicatori fornita dal denunciante. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell'Unione inseriti nel campione. Entrambe le serie di dati sono risultate rappresentative della situazione economica dell'industria dell'Unione.

(114) Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping.

(115) Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale.

4.5.2. Indicatori macroeconomici

4.5.2.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

(116) Nel periodo in esame la produzione totale, la capacità produttiva totale e l'utilizzo totale degli impianti dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 4

Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

	2021	2022	2023	Periodo dell'inchiesta
Quantitativo di produzione (in m ³)	888 286	851 718	607 714	675 726
Indice	100	96	68	76

	2021	2022	2023	Periodo dell'inchiesta
Capacità produttiva (in m ³)	1 106 000	1 110 000	1 113 000	1 113 000
<i>Indice</i>	100	100	101	101
Utilizzo degli impianti (%)	80	77	55	61
<i>Indice</i>	100	96	68	76

Fonte: risposta verificata del denunciante al questionario relativo ai macroindicatori.

(117) Nel periodo in esame i quantitativi di produzione dei produttori dell'Unione hanno registrato una tendenza alla diminuzione, con lievi variazioni. Nel 2021 il quantitativo di produzione è stato pari a 888 286 m³. Nel 2022 la produzione è diminuita del 4 %, attestandosi a 851 718 m³. Tale calo è proseguito nel 2023, anno in cui la produzione si è ulteriormente ridotta del 28 % rispetto all'anno precedente attestandosi a 607 714 m³. Durante il periodo dell'inchiesta è stata registrata una leggera ripresa, con un aumento della produzione che è salita a 675 726 m³. Per l'intero periodo in esame è stato registrato un calo complessivo del 24 %.

(118) La capacità produttiva è rimasta stabile, con un aumento complessivo dell'1 % nel periodo in esame.

(119) L'utilizzo degli impianti ha rispecchiato l'evoluzione dei quantitativi di produzione. Nel 2022 l'utilizzo degli impianti è diminuito marginalmente del 4 % rispetto al 2021. Il calo più consistente si è verificato nel 2023, con una riduzione dell'utilizzo pari al 28 % rispetto all'anno precedente. Durante il periodo dell'inchiesta è stata registrata una ripresa moderata dell'utilizzo pari all'8 %. Complessivamente, la riduzione dell'utilizzo degli impianti nel periodo in esame ha raggiunto il 24 %.

4.5.2.2. Quantitativo delle vendite e quota di mercato

(120) Nel periodo in esame il quantitativo delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 5

Quantitativo delle vendite e quota di mercato

	2021	2022	2023	Periodo dell'inchiesta
Quantitativo totale delle vendite sul mercato dell'Unione (in m ³)	756 724	648 176	503 231	572 942
<i>Indice</i>	100	86	67	76
Quota di mercato (%)	44 %	35 %	37 %	36 %

Fonte: risposta verificata del denunciante al questionario relativo ai macroindicatori.

(121) Dall'andamento del quantitativo totale delle vendite sul mercato dell'Unione emerge un calo generale dal 2021 per tutto il periodo dell'inchiesta, con alcune fluttuazioni. Nel 2021 il quantitativo delle vendite è stato pari a 756 724 m³. Nel 2022 le vendite sono scese a 648 176 m³, proseguendo la tendenza alla diminuzione nel 2023, anno in cui le vendite sono ulteriormente scese a 503 231 m³, con un calo del 19 % rispetto all'anno precedente. Tuttavia, durante il periodo dell'inchiesta, è stata registrata una modesta ripresa, con un aumento delle vendite a 572 942 m³, ossia pari al 9 %.

(122) In termini di quota di mercato, nel 2021 i produttori dell'Unione detenevano il 44 % del mercato. Tale quota è scesa al 35 % nel 2022, rispecchiando una riduzione notevole della loro presenza sul mercato. Sebbene il mercato complessivo si sia ridotto a causa dello sviluppo dell'attività di costruzione, nel 2023 è stata registrata una lieve ripresa della quota di mercato, che è salita al 37 %. Tuttavia, durante il periodo dell'inchiesta, la quota di mercato ha registrato nuovamente un lieve calo, scendendo leggermente al 36 %.

4.5.2.3. Crescita

(123) In un contesto di calo del consumo l'industria dell'Unione ha perso non solo volumi di vendita nell'Unione, ma anche quote di mercato, mentre al contrario le importazioni brasiliane hanno aumentato i volumi assoluti di vendita e acquisito quote di mercato nell'Unione. Di conseguenza, nel periodo in esame, l'industria dell'Unione non ha registrato alcuna crescita.

4.5.2.4. Occupazione e produttività

(124) Nel periodo in esame l'occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 6

Occupazione e produttività

	2021	2022	2023	Periodo dell'inchiesta
Numero di dipendenti	1 866	1 807	1 570	1 582
<i>Indice</i>	100	97	84	85
Produttività (in m ³ /ETP)	476	471	387	427
<i>Indice</i>	100	99	81	90

Fonte: risposta verificata del denunciante al questionario relativo ai macroindicatori.

(125) Tra il 2021 e il periodo dell'inchiesta è stata registrata una notevole tendenza alla diminuzione dell'occupazione tra i produttori dell'Unione inseriti nel campione. Il numero di dipendenti è sceso da 1 866 nel 2021 a 1 582 nel periodo dell'inchiesta, rispecchiando una riduzione pari a quasi il 15 %. Tale tendenza suggerisce in maniera evidente che il settore ha dovuto affrontare sfide che hanno richiesto una riduzione della forza lavoro.

(126) Oltre al calo dell'occupazione, anche la produttività, misurata in m³ per equivalente a tempo pieno, è variata nell'arco di tempo compreso tra il 2021 e il periodo dell'inchiesta. Nel 2022 la produttività è rimasta relativamente stabile, registrando soltanto un lieve calo dell'1 %. Tuttavia nel 2023 vi è stato un calo della produttività più significativo, pari al 18 %. Tale tendenza ha segnato una lieve ripresa durante il periodo dell'inchiesta, con un aumento della produttività del 9 %. Nel periodo in esame la produttività dell'industria dell'Unione è diminuita complessivamente del 10 %.

4.5.2.5. Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

(127) Tutti i margini di dumping erano notevolmente superiori al livello minimo. L'entità dei margini di dumping effettivi ha avuto un'incidenza non trascurabile sull'industria dell'Unione, dati il volume e i prezzi delle importazioni dal paese interessato.

(128) Questa è la prima inchiesta antidumping riguardante il prodotto in esame. Non erano pertanto disponibili dati per valutare gli effetti di eventuali precedenti pratiche di dumping.

4.5.3. Indicatori microeconomici

4.5.3.1. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

- (129) Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi di vendita unitari praticati dai produttori dell'Unione inseriti nel campione ad acquirenti indipendenti nell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 7

Prezzi di vendita nell'Unione

	2021	2022	2023	Periodo dell'inchiesta
Prezzo medio unitario di vendita nell'Unione sul mercato complessivo (in EUR/m ³)	449	622	575	508
<i>Indice</i>	100	139	128	113
Costo unitario di produzione (in EUR/m ³)	419	511	571	556
<i>Indice</i>	100	122	136	133

Fonte: risposta verificata al questionario dei produttori dell'Unione inseriti nel campione.

- (130) I prezzi unitari di vendita medi ponderati dei produttori dell'Unione inseriti nel campione praticati ad acquirenti non collegati nell'UE hanno registrato fluttuazioni notevoli durante il periodo in esame. Nel 2021 il prezzo medio di vendita è stato pari a 449 EUR/m³. Nel 2022 è stato registrato un aumento notevole dei prezzi fino a 622 EUR/m³, pari al 39 %. Tuttavia nel 2023 il prezzo medio di vendita è diminuito dell'11 % rispetto all'anno precedente, scendendo a 575 EUR/m³. Durante il periodo dell'inchiesta i prezzi hanno continuato a scendere, attestandosi a 508 EUR/m³.

- (131) Anche il costo unitario di produzione per i produttori dell'Unione inseriti nel campione ha registrato variazioni nel corso del periodo, rispecchiando da vicino l'andamento dei prezzi di vendita. Nel 2021 il costo unitario è stato pari a 419 EUR/m³. Nel 2022 il costo unitario è aumentato del 22 %, attestandosi a 511 EUR/m³. Nonostante l'aumento dei costi, in generale l'industria dell'Unione è stata in grado di compensare tali costi aumentando i propri prezzi di vendita. Nel 2023 i costi unitari sono ulteriormente aumentati a 571 EUR/m³, il che indica un aumento del 14 % rispetto all'anno precedente. Durante il periodo dell'inchiesta i costi sono diminuiti leggermente, attestandosi a 556 EUR/m³. Nel 2023 e nel periodo dell'inchiesta l'industria dell'Unione non è stata più in grado di coprire l'aumento dei costi aumentando i prezzi di vendita, il che dimostra una contrazione dei prezzi. L'aumento complessivo per il periodo in esame è stato pari al 33 %.

4.5.3.2. Costo del lavoro

- (132) Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell'Unione inseriti nel campione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 8

Costo medio del lavoro per dipendente

	2021	2022	2023	Periodo dell'inchiesta
Costo medio del lavoro per dipendente (in EUR)	41 757	44 521	45 724	49 079
<i>Indice</i>	100	107	110	118

Fonte: risposta verificata al questionario dei produttori dell'Unione inseriti nel campione.

- (133) Il costo medio del lavoro per dipendente dei produttori dell'Unione inseriti nel campione ha fatto registrare un costante andamento al rialzo nel periodo in esame. Nel 2021 il costo medio del lavoro per dipendente è stato pari a 41 757 EUR. Nel 2022 tale costo è salito a 44 521 EUR, un dato che corrisponde a un aumento del 7 % rispetto all'anno precedente. La tendenza al rialzo è proseguita nel 2023, anno in cui tale costo è salito a 45 724 EUR. Durante il periodo dell'inchiesta, il costo del lavoro è aumentato ulteriormente a 49 079 EUR, un dato che corrisponde a un aumento complessivo del 18 % rispetto al 2021.

4.5.3.3. Scorte

- (134) Nel periodo in esame i livelli delle scorte dei produttori dell'Unione inseriti nel campione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 9

Scorte

	2021	2022	2023	Periodo dell'inchiesta
Scorte finali (in m ³)	45 684	84 878	68 699	62 180
Indice	100	186	150	136
Scorte finali in percentuale della produzione (%)	10	18	21	16

Fonte: risposta verificata al questionario dei produttori dell'Unione inseriti nel campione.

- (135) L'andamento dei livelli delle scorte finali dimostra un aumento significativo seguito da una riduzione graduale nel periodo in esame. Nel 2021 le scorte finali sono state pari a 45 684 m³. Nel 2022 il livello delle scorte è aumentato drasticamente fino a raggiungere 84 878 m³, ossia un aumento dell'86 %. Nel 2023 i livelli delle scorte sono scesi a 68 699 m³, rispecchiando una riduzione graduale rispetto all'anno precedente, ma ancora notevolmente al di sopra dei livelli del 2021. Durante il periodo dell'inchiesta le scorte hanno continuato a diminuire, in quanto l'industria dell'Unione è stata in grado di aumentare le vendite in tale periodo, e si sono attestate a 62 180 m³, un dato questo che indica un aumento complessivo del 36 % durante il periodo in esame.

4.5.3.4. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale

- (136) Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito dei produttori dell'Unione inseriti nel campione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 10

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

	2021	2022	2023	Periodo dell'inchiesta
Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite)	15	25	9	2
Flusso di cassa (in EUR)	46 114 328	56 315 204	35 911 903	19 351 190
Indice	100	122	78	42

	2021	2022	2023	Periodo dell'inchiesta
Investimenti (in EUR)	5 432 018	3 301 570	9 092 561	4 787 861
<i>Indice</i>	100	61	167	88
Utile sul capitale investito (in %)	54	111	37	13
<i>Indice</i>	100	205	68	24

Fonte: risposta verificata al questionario dei produttori dell'Unione inseriti nel campione.

- (137) La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell'Unione inseriti nel campione esprimendo l'utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell'Unione in percentuale del fatturato di tali vendite. La redditività delle vendite dei produttori dell'Unione inseriti nel campione effettuate ad acquirenti indipendenti all'interno dell'Unione ha fatto registrare fluttuazioni nel corso del periodo in esame. A partire dal 15 % del fatturato delle vendite nel 2021, la redditività è aumentata notevolmente nel 2022 salendo al 25 %, un dato questo che indica risultati solidi durante tale anno. Tuttavia tale picco non è stato sostenuto, in quanto la redditività è scesa drasticamente al 9 % nel 2023 e si è ulteriormente ridotta a un mero 2 % durante il periodo dell'inchiesta, il che suggerisce l'esistenza di difficoltà nella conservazione di margini di profitto.
- (138) Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell'Unione di autofinanziare le proprie attività. L'andamento del flusso di cassa nel periodo in esame ha registrato un calo dopo un aumento iniziale nel 2022. Nel 2021 il flusso di cassa è stato pari a 46 114 328 EUR. Tale dato è salito a 56 315 204 EUR nel 2022, un dato corrispondente a un aumento del 22 %. Nel 2023 il flusso di cassa è diminuito drasticamente del 44 %, attestandosi a 35 911 903 EUR. La tendenza ha continuato a diminuire durante il periodo dell'inchiesta, periodo in cui il flusso di cassa è sceso a 19 351 190 EUR. La riduzione complessiva del flusso di cassa durante il periodo in esame ha raggiunto il 58 %, il che indica un deterioramento della liquidità finanziaria.
- (139) I livelli di investimento hanno mostrato una notevole variabilità nel corso dell'intero periodo. Nel 2021 gli investimenti sono ammontati a 5 432 018 EUR. Nel 2022 sono scesi bruscamente a 3 301 570 EUR, il che corrisponde a un calo del 39 %. Di contro, nel 2023, è stato registrato un aumento significativo degli investimenti a 9 092 561 EUR, ossia un aumento del 106 % rispetto all'anno precedente. Tuttavia durante il periodo dell'inchiesta gli investimenti sono scesi a 4 787 861 EUR, registrando una riduzione complessiva del 12 % durante il periodo in esame e rispecchiando un approccio più prudente in materia di investimenti.
- (140) L'utile sul capitale investito è il profitto espresso in percentuale del valore contabile netto degli investimenti. Tale dato ha seguito un andamento decrescente in seguito a un'impennata iniziale. Tale andamento è iniziato al 54 % nel 2021 e ha raggiunto il 111 % nel 2022, il che indica un'efficienza eccezionale nella generazione di utili nel corso di tale anno. Tuttavia nel 2023 l'utile sul capitale investito è diminuito notevolmente, attestandosi al 37 %. Durante il periodo dell'inchiesta tale utile è ulteriormente diminuito al 13 %, con l'indice a 24, una circostanza questa che indica una diminuzione degli utili sugli investimenti effettuati e rispecchia le sfide cui hanno dovuto far fronte i produttori dell'Unione durante tale periodo.
- (141) Dato il calo significativo della redditività, del flusso di cassa netto e dell'utile sul capitale investito, la capacità di ottenere capitali dei produttori dell'Unione inseriti nel campione è risultata gravemente compromessa.

4.6. Conclusioni sul pregiudizio

- (142) Tutti i principali indicatori del pregiudizio hanno registrato un andamento negativo durante il periodo in esame. Il volume di produzione dell'industria dell'Unione è diminuito del 24 % e anche il volume delle vendite è diminuito del 24 %. L'industria dell'Unione ha altresì perso quote di mercato e la sua quota è scesa dal 44 % nel 2021 al 36 % nel periodo dell'inchiesta. Al contrario, il quantitativo delle importazioni brasiliane oggetto di dumping nell'Unione nello stesso periodo è aumentato del 30 % e la loro quota di mercato è aumentata, passando dal [30-35] % nel 2021 al [45-50] % nel periodo dell'inchiesta. Tale risultato è stato conseguito nonostante il calo del 7 % del consumo dell'Unione durante il periodo in esame.

- (143) La redditività dell'industria dell'Unione è diminuita notevolmente nel periodo in esame, passando da circa il 15 % nel 2021 al 2 % nel PI, il che dimostra una tendenza non sostenibile e l'esistenza di una contrazione dei prezzi. Un'analoga tendenza al ribasso è stata osservata per la produttività dell'industria dell'Unione (scesa del 10 %), per l'occupazione (scesa del 15 %), per gli investimenti (scesi del 12 %), per l'utile sul capitale investito e per il flusso di cassa, che sono tutti diminuiti nel periodo in esame.
- (144) L'industria dell'Unione non è stata in grado di compensare la perdita di volumi di vendita sul mercato dell'Unione attraverso un aumento delle esportazioni, che rappresentavano solo circa il 15 % della produzione totale dell'industria ed erano in graduale calo, come indicato nella sezione 5.4.
- (145) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso in questa fase che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

5. NESSO DI CAUSALITÀ

- (146) A norma dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base, la Commissione ha verificato se le importazioni oggetto di dumping dal paese interessato abbiano causato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base la Commissione ha inoltre esaminato se altri fattori noti abbiano contemporaneamente potuto causare pregiudizio all'industria dell'Unione. La Commissione si è accertata che non fosse attribuito alle importazioni oggetto di dumping un eventuale pregiudizio causato da fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping dal paese interessato. Tali fattori sono: le importazioni non oggetto di dumping provenienti del Brasile, le importazioni provenienti da paesi diversi dal Brasile, l'andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione, il calo del consumo e l'aumento dei costi.
- (147) La PTIA e l'ABIMCI hanno asserito che l'analisi contenuta nella denuncia non aveva stabilito un nesso di causalità evidente tra le importazioni brasiliane e il presunto pregiudizio.
- (148) In particolare l'ABIMCI ha sostenuto che non vi era stato alcun aumento delle importazioni brasiliane in termini di volumi assoluti. Tale associazione ha sottolineato che l'asserzione del denunciante di aumenti relativi si basava su una premessa errata di un calo del consumo durante il periodo dell'inchiesta, il che rende tale asserzione inattendibile. L'ABIMCI ha sostenuto altresì che, dato che i prodotti di legno compensato di legno tenero brasiliani importati non sono in concorrenza negli stessi segmenti di mercato con i prodotti di legno compensato di legno tenero dell'Unione, i produttori dell'Unione non hanno potuto subire alcun pregiudizio a causa delle importazioni brasiliane. L'ABIMCI ha asserito altresì che il calo dei volumi e dei prezzi delle importazioni dal Brasile dovrebbe essere interpretato come un semplice ritorno ai livelli antecedenti la pandemia. Detta associazione ha sostenuto che l'industria dell'Unione non ha mai asserito di aver subito un pregiudizio prima del 2022 e che i prezzi delle importazioni dal Brasile dopo la pandemia erano superiori ai livelli antecedenti la pandemia. Infine l'ABIMCI ha indicato diversi altri potenziali fattori di causalità per l'eventuale pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. Tra questi figurano l'aumento dei costi dovuto a un aumento degli interessi, delle spese di nolo e dei tassi di cambio, nonché l'impatto della guerra russa nei confronti dell'Ucraina, i costi di conformità normativa e la concorrenza esercitata da altri prodotti di legname.
- (149) La PTIA ha sostenuto che il volume delle importazioni da altri paesi terzi è aumentato notevolmente in misura più marcata rispetto al volume delle importazioni dal Brasile. Tale soggetto ha asserito che dette importazioni da paesi terzi dovrebbero essere prese in considerazione nell'analisi del nesso di causalità, dato che esercitano anch'esse una pressione sui prezzi di mercato e incidono sui risultati dell'industria dell'Unione. La PTIA ha sostenuto inoltre che l'utilizzo di periodi atipici, quali la ripresa in seguito alla pandemia nel 2021, ai fini della determinazione del pregiudizio gonfia in modo inaccurato l'insorgere del pregiudizio.
- (150) Tali argomentazioni sono trattate in appresso.

5.1. Effetti delle importazioni oggetto di dumping

- (151) La Commissione ha esaminato se esistesse un nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. Nel periodo in esame le importazioni del prodotto oggetto di dumping originario del Brasile sono aumentate del 30 %, anche se il consumo dell'Unione è diminuito del 7 %. Tale risultanza confuta l'asserzione dell'ABIMCI secondo cui le importazioni brasiliane non sono aumentate in volumi assoluti.

- (152) Inoltre la riduzione dell'11 % dei prezzi delle importazioni brasiliane, associata a un aumento del 33 % dei costi di produzione per l'industria dell'Unione durante lo stesso periodo, ha consentito alle importazioni brasiliane di acquisire un ulteriore 13 % di quota di mercato. Tale variazione è avvenuta a scapito dell'industria dell'Unione, che ha registrato un notevole calo pari al 24 % del volume delle vendite e un calo di 8 punti percentuali della propria quota di mercato. Di conseguenza la redditività dell'industria dell'Unione è crollata a livelli insostenibili, operando soltanto con un profitto del 2 % durante il periodo dell'inchiesta.
- (153) L'esistenza di un divario così significativo tra il prezzo medio del prodotto oggetto di dumping importato dal Brasile e il prezzo medio del prodotto simile dell'industria dell'Unione (302 EUR/m³ contro 508 EUR/m³) ha impedito all'industria dell'Unione di aumentare i suoi prezzi per riflettere l'aumento dei costi di produzione e sostenere così la propria redditività.
- (154) Si è pertanto concluso in via provvisoria che le importazioni oggetto di dumping di legno compensato di legno tenero provenienti dal Brasile hanno arrecato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione in termini di prezzo e di volume.

5.2. Effetti di altri fattori

- (155) La Commissione ha esaminato se fattori di pregiudizio diversi dalle importazioni oggetto di dumping dal Brasile abbiano inciso sulla situazione dell'industria dell'Unione.

5.2.1. Importazioni non oggetto di dumping dal Brasile

- (156) Nel periodo in esame il volume delle importazioni non oggetto di dumping dal Brasile ha registrato il seguente andamento:

Tabella 11

Importazioni non oggetto di dumping dal Brasile

	2021	2022	2023	Periodo dell'inchiesta
Quantitativo (in m ³)	[12 000 – 16 000]	[20 000 – 24 000]	[20 000 – 24 000]	[45 000 – 55 000]
Indice	100	154	157	371
Quota di mercato (%)	[0-2]	[0-2]	[0-2]	[1-3]
Prezzo medio (EUR/m ³)	[250 – 300]	[250 – 300]	[230 – 280]	[280 – 320]
Indice	100	100	85	101

Fonte: risposta verificata al questionario del produttore esportatore.

- (157) Il volume delle importazioni e i prezzi delle importazioni brasiliane non oggetto di dumping sono stati basati sulle risposte verificate al questionario fornite dal produttore esportatore inserito nel campione per il quale non è stato riscontrato alcun dumping.
- (158) I quantitativi delle importazioni brasiliane non oggetto di dumping sono aumentati costantemente nel periodo in esame, raggiungendo [45 000-55 000] m³ nel periodo dell'inchiesta. La quota di mercato delle importazioni non oggetto di dumping dal Brasile è aumentata, passando da [0-2] % nel 2021 a [1-3] % nel periodo dell'inchiesta. Tuttavia i livelli delle importazioni e la quota di mercato delle importazioni non oggetto di dumping sono rimasti ampiamente al di sotto del volume delle importazioni oggetto di dumping dal Brasile durante l'intero periodo in esame. La Commissione ha pertanto ritenuto che tali importazioni non abbiano attenuato il nesso di causalità tra le importazioni brasiliane oggetto di dumping e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

5.2.2. Importazioni da paesi terzi

(159) Nel periodo in esame il quantitativo delle importazioni da altri paesi terzi ha registrato il seguente andamento:

Tabella 12

Importazioni da paesi terzi

Paese		2021	2022	2023	Periodo dell'inchiesta
Cile	Quantitativo (in m ³)	130 303	180 686	119 707	147 997
	Indice	100	139	92	114
	Quota di mercato (%)	8	10	9	9
	Prezzo medio (EUR/m ³)	493	665	580	509
	Indice	100	135	118	103
Cina	Quantitativo (in m ³)	43 191	67 247	37 517	49 692
	Indice	100	156	87	115
	Quota di mercato (%)	3	4	3	3
	Prezzo medio (EUR/m ³)	443	569	422	413
	Indice	100	128	95	93
Totale di tutti i paesi terzi escluso il Brasile	Quantitativo (in m ³)	216 879	190 486	48 479	46 181
	Indice	100	88	22	21
	Quota di mercato (%)	13	10	4	3
	Prezzo medio (EUR/m ³)	458	524	621	538
	Indice	100	114	135	117

Fonte: Eurostat.

(160) Le importazioni da altri paesi terzi sono provenute principalmente da due paesi, il Cile e la Cina. Tali due paesi hanno detenuto congiuntamente una quota di mercato del 12 % durante il periodo dell'inchiesta, mentre le importazioni di tutti i restanti paesi terzi hanno rappresentato il 3 % durante lo stesso periodo.

- (161) Nel periodo in esame le importazioni dal Cile nell'Unione hanno mostrato una variabilità in termini di volume. Nel 2022 le importazioni sono aumentate del 39 % rispetto al 2021 e la quota di mercato cilena è salita al 10 % rispetto all'8 % del 2021. Tuttavia nel 2023 le importazioni sono diminuite del 47 % e la quota di mercato è scesa al 9 %. Durante il periodo dell'inchiesta le importazioni sono nuovamente aumentate, mentre la quota di mercato è rimasta invariata. Nel complesso, durante il periodo in esame, il quantitativo totale delle importazioni dal Cile è aumentato del 14 % e la quota di mercato dell'1 %. Il prezzo medio delle importazioni è aumentato del 3 %, passando da 493 EUR/m³ nel 2021 a 509 EUR/m³ nel periodo dell'inchiesta.
- (162) Le importazioni cinesi hanno seguito un andamento analogo. Nel 2022 i quantitativi delle importazioni sono aumentati del 56 % rispetto all'anno precedente. Nel 2023 il volume è diminuito notevolmente al di sotto dei livelli del 2021, mentre durante il periodo dell'inchiesta è nuovamente aumentato al di sopra dei livelli del 2021. Nel complesso, nel periodo in esame i quantitativi delle importazioni dalla Cina sono aumentati del 15 %. La quota di mercato della Cina inizialmente pari al 3 % nel 2021 è salita al 4 % nel 2022 e si è attestata al 3 % tanto nel 2023 quanto durante il periodo dell'inchiesta. Il prezzo medio delle importazioni cinesi è diminuito nel corso del tempo, passando da 443 EUR/m³ nel 2021 a 413 EUR/m³ nel periodo dell'inchiesta.
- (163) Il volume totale delle importazioni da tutti gli altri paesi terzi, escluso il Brasile, è diminuito notevolmente, ossia del 79 %, durante il periodo in esame. Anche la quota di mercato ha subito una riduzione notevole, passando dal 13 % al 3 % nello stesso periodo. Il prezzo medio è aumentato del 17 % nel corso del periodo in esame.
- (164) Sebbene i quantitativi delle importazioni dal Cile e dalla Cina, nonché le rispettive quote di mercato, siano aumentati durante il periodo in esame, il fatto che le importazioni da altri paesi terzi siano notevolmente diminuite indica che le importazioni cumulative da tutti gli altri paesi terzi, ad eccezione del Brasile, sono in effetti diminuite. Tale tendenza è in netto contrasto con i quantitativi delle importazioni brasiliane, che nello stesso periodo sono aumentati del 32 % a fronte di un aumento della loro quota di mercato pari a 14 punti percentuali. Nel corso dell'intero periodo in esame i prezzi delle importazioni dal Cile e dalla Cina sono stati notevolmente superiori a quelli delle importazioni oggetto di dumping provenienti dal Brasile: nel periodo dell'inchiesta i prezzi delle importazioni dal Cile sono stati superiori del 71 % e quelli delle importazioni dalla Cina sono stati superiori del 39 %.
- (165) La Commissione ha pertanto concluso che le importazioni da altri paesi terzi non hanno costituito la fonte del pregiudizio di cui sopra.

5.2.3. Andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione

- (166) Nel periodo in esame il volume delle esportazioni dei produttori dell'Unione inseriti nel campione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 13

Andamento delle esportazioni dei produttori dell'Unione inseriti nel campione

	2021	2022	2023	Periodo dell'inchiesta
Volume delle esportazioni (in m ³)	155 869	142 630	106 345	100 172
Indice	100	92	68	64
Prezzo medio (EUR/m ³)	500	687	657	601
Indice	100	137	131	120

Fonte: risposte verificate al questionario dei produttori dell'Unione inseriti nel campione.

- (167) Nel corso del periodo in esame, le esportazioni dell'industria dell'Unione hanno registrato un calo notevole, essendo diminuite del 36 %. Tale tendenza è in linea con l'andamento negativo rilevato in altri settori dell'industria dell'Unione. Il prezzo medio all'esportazione dei produttori dell'Unione ha registrato un aumento del 20 % nel corso dello stesso periodo. Tale aumento dei prezzi all'esportazione suggerisce che, mentre il volume delle esportazioni è diminuito, il loro valore è aumentato, compensando potenzialmente in qualche misura l'impatto della riduzione del volume.

- (168) Tuttavia le vendite all'esportazione dell'industria dell'Unione rappresentano una parte limitata delle vendite complessive dell'industria dell'Unione, il che significa che, sebbene il calo delle esportazioni possa aver contribuito in qualche misura alle sfide che l'industria dell'Unione si è trovata ad affrontare, è improbabile che tale circostanza abbia avuto un impatto significativo sulle tendenze più generali che hanno inciso su tale industria. Di conseguenza la Commissione ha concluso che l'impatto complessivo della riduzione delle esportazioni sul pregiudizio causato all'industria dell'Unione non è stato in grado di attenuare il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping provenienti dal Brasile e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

5.2.4. *Diminuzione del consumo dell'Unione*

- (169) Nel periodo in esame il consumo dell'Unione è calato del 7 %. Tale contrazione è stata dovuta a diversi fattori interconnessi: nel 2023 l'economia dell'Unione ha registrato una crescita più lenta rispetto all'anno precedente (il prodotto interno lordo dell'Unione è cresciuto dello 0,4 % nel 2023 rispetto al 3,5 % nel 2022). Tale flessione ha colpito vari settori, tra cui l'edilizia e l'industria manifatturiera, che sono i principali consumatori di legno compensato di legno tenero. Anche i prezzi elevati dell'energia e l'incertezza nel mercato dell'energia hanno contribuito alla riduzione della produzione industriale e all'indebolimento della domanda in tutti i settori.
- (170) La Commissione ha pertanto esaminato se tale diminuzione del consumo potesse attenuare il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione. Tuttavia, come indicato nella tabella 2, nonostante il calo del consumo dell'Unione, le vendite all'esportazione brasiliane sono aumentate costantemente nel periodo in esame e in totale del 30 %. Tale aumento si è tradotto in un aumento della quota di mercato dal [30-35] % al [45-50] %, pari a 13 punti percentuali. Parallelamente, come indicato al considerando 109, i prezzi delle importazioni brasiliane sono stati mediamente inferiori del 31,8 % rispetto ai prezzi di vendita dell'industria dell'Unione sul mercato dell'Unione. Come indicato nella tabella 5, durante il periodo in esame, le vendite dell'industria dell'Unione sono diminuite del 24 % e la quota di mercato si è ridotta di 8 punti percentuali. Su tale base la Commissione ha concluso che non è stata la diminuzione del consumo a cagionare il pregiudizio notevole all'industria dell'Unione.

5.2.5. *Costi di produzione più elevati*

Aumento del costo delle materie prime

- (171) L'ABIMCI ha rilevato che il presunto pregiudizio subito dall'industria dell'Unione sarebbe dovuto a «un aumento senza precedenti dei prezzi delle materie prime» e non dovrebbe essere attribuito alle importazioni dal Brasile.
- (172) La Commissione ha verificato che il costo delle materie prime ha registrato in effetti un aumento complessivo nel periodo in esame.
- (173) La Commissione ha constatato che, in normali condizioni di mercato, l'industria dell'Unione sarebbe stata in grado di aumentare i propri prezzi di vendita al fine di tenere conto dell'aumento del costo delle materie prime e trasferire tali costi ai propri acquirenti. Tuttavia, sebbene i produttori dell'Unione abbiano aumentato i propri prezzi, non sono stati in grado di farlo in misura sufficiente da coprire gli aumenti dei costi di produzione a causa dell'afflusso notevole di importazioni brasiliane a prezzi ingiustamente bassi.
- (174) La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione e ha concluso in via provvisoria che l'aumento del costo delle materie prime non ha attenuato il nesso di causalità tra le importazioni brasiliane oggetto di dumping e il pregiudizio notevole subito dai produttori dell'Unione.

Aumento dei costi dell'energia

- (175) L'ABIMCI ha sostenuto che l'aumento dei costi dell'energia dovuto alla guerra russa nei confronti dell'Ucraina ha contribuito in modo significativo al pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. Detta associazione ha asserito che tali costi energetici elevati, piuttosto che la concorrenza delle importazioni brasiliane, erano i principali responsabili del pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.

- (176) La Commissione ha constatato che l'aumento dei costi dell'energia ha effettivamente avuto un impatto sull'aumento dei costi di produzione dei produttori dell'Unione. Tuttavia tale impatto non è stato decisivo. I produttori dell'Unione hanno generato parzialmente la propria energia utilizzando biomassa (trucioli, corteccia, segatura, fogli da impiallacciatura difettosi). Inoltre una parte dei produttori dell'Unione si era dotata di una copertura per i costi esterni dell'energia elettrica per il periodo dell'inchiesta. Di conseguenza l'aumento dei costi dell'energia ha rappresentato soltanto un lieve aumento dei costi nel periodo in esame. L'industria dell'Unione è stata pertanto relativamente ben protetta nei confronti della crisi energetica. Inoltre i costi dell'energia hanno rappresentato meno dell'11 % dei costi di produzione. Infine, in condizioni di concorrenza leale, l'industria dell'Unione sarebbe stata in grado di trasferire tale moderato aumento dei costi di produzione ai propri clienti, cosa che non ha potuto fare a causa della contrazione dei prezzi causata dalle importazioni brasiliane.
- (177) La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione e ha concluso in via provvisoria che l'aumento del costo delle materie prime non ha attenuato il nesso di causalità tra le importazioni brasiliane oggetto di dumping e il pregiudizio notevole subito dai produttori dell'Unione.

Aumento dei costi di trasporto

- (178) L'ABIMCI ha affermato che i produttori dell'Unione hanno risentito negativamente dell'aumento dei costi di trasporto, che hanno contribuito alle loro difficoltà finanziarie. La Commissione ha tuttavia constatato che l'industria dell'Unione ottiene le sue materie prime a livello locale e che, data la vicinanza della sua base di consumatori primari all'interno dell'Unione e del Regno Unito, i costi di trasporto dei loro prodotti finiti rimangono bassi. Qualsiasi aumento dei prezzi di trasporto non può pertanto essere considerato un fattore che abbia contribuito al pregiudizio subito dall'industria dell'Unione. La Commissione ha di conseguenza respinto tali argomentazioni.

Fluttuazioni sfavorevoli dei tassi di cambio

- (179) L'ABIMCI ha sostenuto che le fluttuazioni dei tassi di cambio hanno inciso in maniera significativa sulla competitività e sulla redditività dei produttori dell'Unione. Detta associazione ha sostenuto che variazioni sfavorevoli dei tassi di cambio hanno aumentato il costo relativo dei beni prodotti nell'UE rispetto alle importazioni, una circostanza questa che avrebbe inciso direttamente sul benessere finanziario dell'industria dell'Unione. L'ABIMCI ha evidenziato casi in cui il deprezzamento dell'euro rispetto alle principali valute ha reso le merci importate, comprese quelle provenienti dal Brasile, più accessibili rispetto alle alternative prodotte sul mercato interno.
- (180) Tutti i produttori dell'Unione inseriti nel campione hanno acquistato il proprio legno a livello locale. La Commissione non ha riscontrato un impatto significativo delle variazioni dei tassi di cambio su questo o su altri fattori di costo importanti. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.

5.2.6. Aumento dei costi di vendita

- (181) L'ABIMCI ha sostenuto che le certificazioni richieste per la vendita di legno compensato di legno tenero sono più costose nell'UE che in Brasile a causa della minore domanda e della pesante burocrazia.
- (182) L'ABIMCI non ha fornito elementi di prova a conferma di tale affermazione. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.

5.2.7. Condizioni di vendita migliori

- (183) L'ABIMCI ha sostenuto che le decisioni dei clienti di acquistare legno compensato di legno tenero brasiliano sarebbero inoltre influenzate da un servizio post-vendita migliore e da consegne più rapide rispetto a quanto offerto dai produttori dell'Unione. Inoltre nel 2022 i produttori dell'Unione avrebbero tratto vantaggio da una domanda in forte espansione e avrebbero aumentato i loro prezzi in modo esponenziale.
- (184) L'ABIMCI non ha addotto elementi di prova a dimostrazione dell'offerta di un servizio post-vendita migliore e di consegne più rapide. Inoltre non vi sono elementi di prova del fatto che gli acquirenti preferirebbero il legno compensato di legno tenero brasiliano in considerazione dei prezzi elevati praticati dai produttori dell'Unione nel 2022. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

5.3. Conclusioni sul nesso di causalità

- (185) Dall'analisi del pregiudizio è emerso che durante il periodo in esame le importazioni oggetto di dumping dal Brasile sono aumentate del 30 %, nonostante un calo del consumo dell'Unione. Inoltre il prezzo delle importazioni brasiliane oggetto di dumping è diminuito dell'11 %, mentre i costi di produzione dell'Unione sono aumentati del 33 %, circostanze queste che hanno fatto sì che le importazioni brasiliane oggetto di dumping abbiano acquisito una quota di mercato supplementare del 13 % a scapito dell'industria dell'Unione, che ha registrato una riduzione del 20 % del volume delle vendite e una perdita del 7 % della quota di mercato. Ciò ha causato un drastico calo della redditività dell'industria dell'Unione, con profitti scesi fino a un 2 % insostenibile durante l'inchiesta. Il notevole divario di prezzo tra le importazioni brasiliane oggetto di dumping e i prodotti dell'Unione (302 EUR/m³ contro 508 EUR/m³) ha impedito all'industria dell'Unione di aumentare i prezzi per compensare l'aumento dei costi di produzione e mantenere la redditività.
- (186) La Commissione ha distinto e separato gli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell'industria dell'Unione dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping.
- (187) Sebbene l'andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione possa aver contribuito in misura minore al pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione, non ha attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio notevole riscontrato.
- (188) Per quanto concerne gli effetti delle importazioni da altri paesi terzi e le importazioni non oggetto di dumping dal Brasile, la Commissione ha concluso che tali importazioni non hanno attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping dal Brasile e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.
- (189) Per quanto concerne il calo del consumo e l'aumento dei costi di produzione, l'industria dell'Unione ha incontrato difficoltà nel corso del periodo in esame. In assenza della pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni oggetto di dumping, l'industria dell'Unione avrebbe potuto adeguare i propri prezzi per far fronte ai costi più elevati e rispondere più efficacemente alle mutevoli condizioni di mercato. Come indicato in precedenza, le importazioni oggetto di dumping non dovrebbero impedire ai produttori dell'Unione di trasferire gli aumenti dei costi ai loro prezzi. Di conseguenza, sebbene l'industria dell'Unione abbia dovuto affrontare le sfide dell'aumento dei costi e della diminuzione della domanda, è stato constatato che tali fattori non hanno attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping dal Brasile e il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione.
- (190) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso in questa fase che le importazioni oggetto di dumping dal paese interessato hanno arrecato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione e che gli altri fattori, quali l'andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione, non hanno attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio notevole. Il pregiudizio consiste in una riduzione della quota di mercato, della produzione, dell'utilizzo degli impianti di produzione, della produttività, della redditività, delle scorte finali, del flusso di cassa e dell'utile sul capitale investito.

6. LIVELLO DELLE MISURE

- (191) Per determinare il livello delle misure, la Commissione ha esaminato se un dazio inferiore al margine di dumping fosse sufficiente per eliminare il pregiudizio causato all'industria dell'Unione dalle importazioni oggetto di dumping.

6.1. Margine di pregiudizio

- (192) Il pregiudizio sarebbe eliminato se l'industria dell'Unione fosse in grado di ottenere un profitto di riferimento vendendo a un prezzo indicativo ai sensi dell'articolo 7, paragrafi 2 *quater* e 2 *quinqies*, del regolamento di base.
- (193) Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 *quater*, del regolamento di base, per stabilire il profitto di riferimento la Commissione ha tenuto conto dei seguenti fattori: il livello di redditività precedente all'aumento delle importazioni dal paese oggetto dell'inchiesta, il livello di redditività necessario a coprire tutti i costi e gli investimenti, la ricerca e lo sviluppo (R&S) e l'innovazione, nonché il livello di redditività atteso in condizioni di concorrenza normali. Tale margine di profitto non dovrebbe essere inferiore al 6 %.

- (194) In una prima fase la Commissione ha stabilito un profitto base che copriva tutti i costi in condizioni di concorrenza normali. Non è stato possibile stabilire un margine di profitto sulla base di alcuno degli anni immediatamente precedenti l'aumento della quota di importazioni oggetto di dumping dal Brasile. Gli anni 2021 e 2022 sono risultati fortemente influenzati dalla ripresa economica post-COVID-19 e non sono sembrati adeguati per fissare il profitto di riferimento. La Commissione ha quindi ritenuto più appropriato utilizzare il livello di redditività del 9 % raggiunto nel 2017.
- (195) L'industria dell'Unione ha fornito elementi di prova a sostegno del fatto che il suo livello di investimenti, R&S e innovazione durante il periodo in esame sarebbe stato più elevato in condizioni di concorrenza normali. La Commissione ha verificato tali informazioni sulla base di piani di investimento e progetti respinti e rinviati che dimostravano che tali investimenti erano realmente pianificati. Per riflettere questo dato nel profitto di riferimento, la Commissione ha calcolato la differenza tra le spese per investimenti, R&S e innovazione in condizioni di concorrenza normali, fornite dall'industria dell'Unione e verificate dalla Commissione, e le spese per investimenti, R&S e innovazione effettivamente sostenute nel periodo in esame.
- (196) Tale differenza, espressa in percentuale rispetto al fatturato, è stata pari allo 0,03 % ed è stata aggiunta al profitto di base del 9 % di cui al considerando 191, il che ha portato a un profitto di riferimento pari al 9,03 %.
- (197) A norma dell'articolo 7, paragrafo 2 *quinquies*, del regolamento di base, come ultimo passaggio la Commissione ha valutato i costi futuri che risultano da accordi ambientali multilaterali, e relativi protocolli, di cui l'Unione è parte, e dalle convenzioni dell'ILO elencate nell'allegato I bis, che l'industria dell'Unione dovrà sostenere durante il periodo di applicazione della misura di cui all'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. Sulla base degli elementi di prova disponibili, la Commissione ha stabilito per ciascun produttore dell'Unione un costo aggiuntivo di [0-5] EUR/m³ rispetto al costo effettivo di conformità a tali convenzioni durante il periodo dell'inchiesta. Questo costo aggiuntivo è stato aggiunto al prezzo non pregiudizievole.
- (198) Su tale base la Commissione ha calcolato un prezzo non pregiudizievole di 565 EUR/m³ del prodotto simile per l'industria dell'Unione, applicando il suddetto margine di profitto di riferimento (cfr. considerando 190) al costo di produzione dei produttori dell'Unione inseriti nel campione durante il periodo dell'inchiesta ed effettuando quindi gli adeguamenti a norma dell'articolo 7, paragrafo 2 *quinquies*, in relazione ad ogni tipo.
- (199) La Commissione ha quindi stabilito il livello del margine di pregiudizio confrontando la media ponderata dei prezzi all'importazione dei produttori esportatori del Brasile inseriti nel campione, determinata per calcolare l'undercutting dei prezzi, con la media ponderata dei prezzi non pregiudizievole del prodotto simile venduto sul mercato dell'Unione dai produttori dell'Unione inseriti nel campione durante il periodo dell'inchiesta. L'eventuale differenza risultante da tale confronto è stata espressa in percentuale della media ponderata del valore cif all'importazione.
- (200) Il livello di eliminazione del pregiudizio per le «altre società che hanno collaborato» e per «tutte le altre importazioni originarie del paese interessato» è stato definito allo stesso modo del margine di dumping per tali società e importazioni (cfr. considerando da 92 a 95).

Paese	Società	Margine di dumping (%)	Margine di pregiudizio (%)
Brasile	Indústria de Compensados Sudati Ltda.	5,4	94,0
	Conply Indústria de Compensados Ltda.		
	Indústria de Compensados Guararapes Ltda.		
	Altre società che hanno collaborato	5,4	94,0
	Tutte le altre importazioni originarie del paese interessato	5,4	94,0

6.2. Conclusioni sul livello delle misure

(201) In base alla valutazione di cui sopra, i dazi antidumping provvisori dovrebbero essere fissati come segue, in conformità all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base:

Paese	Società	Dazio antidumping provvisorio (%)
Brasile	Indústria de Compensados Sudati Ltda. Conply Indústria de Compensados Ltda. Indústria de Compensados Guararapes Ltda.	5,4
	Altre società che hanno collaborato	5,4
	Tutte le altre importazioni originarie del paese interessato	5,4

7. INTERESSE DELL'UNIONE

(202) Avendo deciso di applicare l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se fosse possibile concludere con chiarezza che non era nell'interesse dell'Unione adottare misure nel presente caso, nonostante l'accertamento di pratiche di dumping pregiudizievole, in conformità all'articolo 21 del regolamento di base. La determinazione dell'interesse dell'Unione è stata basata su una valutazione di tutti i diversi interessi coinvolti, compresi quelli dell'industria dell'Unione, degli importatori e degli utilizzatori.

7.1. Interesse dell'industria dell'Unione

(203) La denuncia è stata presentata dal Softwood Plywood Consortium, costituito da quattro produttori dell'Unione che rappresentano oltre il 60 % della produzione totale dell'Unione di legno compensato di legno tenero.

(204) L'istituzione di misure migliorerebbe le condizioni di mercato per i produttori dell'Unione. Ciò consentirebbe loro di rafforzare la propria posizione concorrenziale, di riconquistare la perdita di vendite e di quote di mercato, di aumentare l'utilizzo degli impianti e di adeguare i prezzi a livelli sostenibili. Di conseguenza ciò migliorerebbe la loro redditività nella misura prevista in condizioni di concorrenza leale.

(205) In assenza di tali misure, l'industria dell'Unione continuerebbe a subire un pregiudizio notevole a causa della persistente contrazione dei prezzi causata dall'afflusso di importazioni dal Brasile a prezzi inferiori. Ciò comporterebbe un calo accelerato della quota di mercato, delle vendite e della produzione, impoverendo ulteriormente l'utilizzo degli impianti e rendendo impraticabili le operazioni dei produttori dell'Unione. La situazione di disavanzo prevalente peggiorerebbe, con gravi ripercussioni sugli investimenti futuri e sull'occupazione all'interno dell'Unione. La Commissione ha pertanto stabilito che l'istituzione di misure provvisorie è in linea con l'interesse superiore dell'industria dell'Unione.

7.2. Interesse degli importatori indipendenti

(206) L'importatore indipendente Schüttler Holzmakler/Agentur e.K. ha sostenuto che le capacità dei produttori dell'Unione non sarebbero sufficienti a coprire la domanda.

(207) La Commissione ha ribadito che l'obiettivo dell'istituzione di dazi antidumping sulle importazioni brasiliane non consiste nell'eliminare tali importazioni, bensì nel ripristinare una concorrenza leale sul mercato dell'Unione. La Commissione non ha inoltre riscontrato elementi di prova del fatto che le misure comporterebbero una riduzione della concorrenza nel mercato dell'Unione, in particolare in considerazione del fatto che l'inchiesta ha confermato l'esistenza di varie fonti di approvvigionamento di legno compensato di legno tenero nell'Unione, tra cui figurano i produttori dell'Unione, i produttori brasiliani e le importazioni da altri paesi terzi, quali il Cile e la Cina.

- (208) È probabile che gli importatori saranno in grado di trasferire i costi aggiuntivi dei dazi ai loro clienti. Le rivendite di legno compensato di legno tenero brasiliano rappresentano soltanto una piccola parte dell'attività degli importatori e contribuiscono solo per una piccola quota alla loro redditività. La Commissione ha pertanto concluso che l'istituzione di dazi al livello determinato non dovrebbe avere un impatto rilevante sulla redditività degli importatori. Sebbene i dazi non sembrino essere nell'interesse degli importatori indipendenti, la Commissione ha concluso che ciò non costituisce un motivo valido contro l'istituzione di dazi, tenuto conto dell'impatto limitato dei dazi sugli importatori indipendenti.

7.3. Interesse degli utilizzatori, dei consumatori o dei fornitori

- (209) La PTIA ha sostenuto che l'istituzione di dazi elevati sulle importazioni dal Brasile comporterebbe un aumento dei costi per gli utilizzatori e i consumatori finali dell'UE. La PTIA ha sottolineato che gli utilizzatori dell'UE, in particolare nei settori che dipendono dal legno compensato di legno tenero, avrebbero difficoltà ad assorbire tali costi o a trasferirli sui clienti, che potrebbero ricorrere ad alternative più economiche trasformate in paesi terzi. Ciò indebolirebbe in ultima analisi il valore aggiunto delle merci prodotte all'interno dell'Unione e danneggerebbe in grave misura gli interessi degli utilizzatori e dei settori economici che dipendono da tali importazioni.
- (210) La PTIA ha inoltre sottolineato che l'industria dell'Unione non sarebbe in grado di soddisfare pienamente la domanda di legno compensato di legno tenero, in quanto le importazioni hanno storicamente svolto un ruolo cruciale nel garantire l'approvvigionamento, in particolare nei segmenti di mercato più bassi.
- (211) Un utilizzatore, Euroline, un produttore di mobili dell'Unione, si è manifestato e ha rilevato che eventuali dazi antidumping istituiti sulle importazioni brasiliane comporterebbero aumenti significativi dei prezzi, che danneggerebbero la competitività delle società dell'Unione. Detto soggetto ha rilevato altresì che non esistono buone alternative ai prodotti di legno tenero dato che i prodotti in legno compensato di legno duro sono più costosi e altri materiali quali i pannelli in MDF/HDF e i pannelli di particelle laminati non possiedono proprietà fisiche adeguate per i loro prodotti. Detto soggetto ha evidenziato altresì implicazioni negative per la catena di approvvigionamento e l'occupazione dell'Unione.
- (212) La Commissione non ha riscontrato elementi di prova che suggeriscano che i produttori dell'Unione non sarebbero in grado di soddisfare la domanda del mercato dell'Unione nello scenario improbabile in cui le importazioni brasiliane del prodotto in esame dovessero cessare in seguito all'istituzione dei dazi antidumping. Inoltre i potenziali dazi antidumping sono relativamente modesti ed è improbabile che determinino aumenti sostanziali dei prezzi, perturbino le catene di approvvigionamento o comportino rischi per l'occupazione all'interno dell'Unione. La Commissione ha inoltre preso in considerazione la disponibilità di fornitori alternativi in altri paesi terzi, oltre alle notevoli capacità produttive dell'industria dell'Unione. Essa ha valutato che gli utilizzatori sarebbero in grado di continuare ad approvvigionarsi di legno compensato di legno tenero in quantitativi e qualità adeguati da molteplici fornitori nell'Unione, in altri paesi terzi, tra cui Cile e Cina, nonché da un fornitore brasiliano a prezzi non oggetto di dumping. La Commissione ha pertanto concluso che, in caso di applicazione di misure antidumping, il loro impatto sugli utilizzatori sarebbe limitato.

7.4. Conclusioni sull'interesse dell'Unione

- (213) Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che non vi sono fondati motivi per ritenere contraria all'interesse dell'Unione l'istituzione di misure sulle importazioni di legno compensato di legno tenero originario del Brasile in questa fase dell'inchiesta.

8. MISURE ANTIDUMPING PROVVISORIE

- (214) Viste le conclusioni raggiunte dalla Commissione in merito al dumping, al pregiudizio, al nesso di causalità, al livello delle misure e all'interesse dell'Unione, è opportuno istituire misure provvisorie per evitare che le importazioni oggetto di dumping arrechino un ulteriore pregiudizio all'industria dell'Unione.
- (215) È opportuno istituire misure antidumping provvisorie sulle importazioni di legno compensato di legno tenero originario del Brasile, in conformità della regola del dazio inferiore di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione ha confrontato i margini di pregiudizio e i margini di dumping al considerando 199. L'importo dei dazi è stato stabilito al livello corrispondente al valore più basso tra il margine di dumping e il margine di pregiudizio.

- (216) Sulla base di quanto precede, le aliquote del dazio antidumping provvisorio, espresse sul prezzo cif franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti:

Paese	Società	Dazio antidumping provvisorio (%)
Brasile	Indústria de Compensados Sudati Ltda. Conply Indústria de Compensados Ltda. Indústria de Compensados Guararapes Ltda.	5,4
	Altre società che hanno collaborato	5,4
	Tutte le altre importazioni originarie del paese interessato	5,4

- (217) L'aliquota individuale del dazio antidumping specificata nel presente regolamento per la società è stata stabilita sulla base delle risultanze della presente inchiesta. Essa rispecchia pertanto la situazione constatata nel corso dell'inchiesta per la società in questione. Tale aliquota del dazio si applica esclusivamente alle importazioni del prodotto in esame originario del paese interessato e fabbricato dalle persone giuridiche indicate. Le importazioni del prodotto in esame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti collegati a quelli espressamente menzionati, dovrebbero essere soggette all'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre importazioni originarie del paese interessato». Esse non dovrebbero essere assoggettate a nessuna delle aliquote del dazio antidumping individuali.

- (218) Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla differenza nelle aliquote del dazio sono necessarie misure speciali per garantire l'applicazione dei dazi antidumping individuali. L'applicazione di dazi antidumping individuali è possibile solo su presentazione di una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve rispettare le prescrizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 4, del presente regolamento. Fino alla presentazione di tale fattura, le importazioni dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre importazioni originarie del paese interessato».

- (219) Sebbene la presentazione della fattura sia necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote del dazio antidumping individuali, essa non costituisce l'unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Di fatto, anche qualora sia presentata loro una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 4, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri devono effettuare i consueti controlli e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti supplementari (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l'esattezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e garantire che la successiva applicazione dell'aliquota inferiore del dazio sia giustificata conformemente al diritto doganale.

- (220) Nel caso di un aumento significativo del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio inferiori dopo l'istituzione delle misure in esame, tale aumento potrebbe essere considerato di per sé una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all'istituzione di misure ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze, e purché siano soddisfatte le necessarie condizioni, può essere avviata un'inchiesta antielusione. Con tale inchiesta può, tra l'altro, essere esaminata la necessità di sopprimere le aliquote del dazio individuali e istituire di conseguenza un dazio su scala nazionale.

9. REGISTRAZIONE

- (221) Come indicato al considerando 3, la Commissione ha sottoposto a registrazione le importazioni del prodotto in esame. La registrazione è avvenuta ai fini di un'eventuale riscossione di dazi a titolo retroattivo a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento di base.

- (222) Alla luce delle risultanze della fase provvisoria, la registrazione delle importazioni dovrebbe essere interrotta.

- (223) In questa fase del procedimento non è stata presa/non può essere presa alcuna decisione in merito a una possibile applicazione retroattiva delle misure antidumping.

10. INFORMAZIONI NELLA FASE PROVVISORIA

- (224) Conformemente all'articolo 19 *bis* del regolamento di base, la Commissione ha informato le parti interessate della prevista istituzione di dazi provvisori. Tale informazione è stata inoltre resa nota al pubblico tramite il sito web della DG Commercio. Alle parti interessate è stato accordato un termine di tre giorni lavorativi per presentare osservazioni sull'esattezza dei calcoli loro specificamente comunicati.
- (225) Il produttore esportatore brasiliano Guararapes ha risposto alle informazioni inviategli e ha rilevato un errore materiale nei calcoli, vale a dire che la Commissione aveva incluso il nolo marittimo e l'assicurazione sulle sue vendite agli acquirenti indipendenti nell'Unione per le loro vendite franco a bordo («fob»).
- (226) La Commissione ha accolto l'argomentazione secondo cui dovrebbe essere corretto l'errore materiale e dovrebbe essere eliminato l'importo corrispondente al nolo marittimo e all'assicurazione sulle vendite di Guararapes fob agli acquirenti indipendenti nell'Unione dagli adeguamenti detratti dal prezzo all'esportazione. Di conseguenza la Commissione ha corretto i margini di dumping per Guararapes, per il gruppo SCG, per i produttori esportatori che hanno collaborato non inseriti nel campione e per i produttori esportatori che non hanno collaborato.
- (227) Non sono pervenute altre osservazioni in merito alle informazioni trasmesse.

11. DISPOSIZIONI FINALI

- (228) Nell'interesse di una buona amministrazione, la Commissione inviterà le parti interessate a presentare osservazioni scritte e/o a chiedere un'audizione con la Commissione e/o con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale entro un termine stabilito.
- (229) Le risultanze relative all'istituzione di dazi provvisori sono provvisorie e possono essere modificate nella fase definitiva dell'inchiesta,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di legno compensato costituito esclusivamente da fogli di legno (diverso dal bambù) di cui ciascuno strato ha uno spessore inferiore o uguale a 6 mm, avente entrambi gli strati esterni di legno di conifere, anche rivestito o ricoperto in superficie («legno compensato di legno tenero»), attualmente classificato con il codice NC 4412 39 00 e originario del Brasile.
- Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sottoelencate, sono le seguenti:

Paese di origine	Società	Dazio antidumping provvisorio (%)	Codice addizionale TARIC
Brasile	Indústria de Compensados Sudati Ltda. Conply Indústria de Compensados Ltda. Indústria de Compensados Guararapes Ltda.	5,4	89XQ
	Altre società che hanno collaborato elencate nell'allegato	5,4	Cfr. allegato
	Tutte le altre importazioni originarie del paese interessato	5,4	8999

3. I dazi antidumping non sono applicabili al produttore esportatore brasiliano Nereu Rodrigues & Cia Ltda (codice addizionale TARIC 89XR).

4. L'applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile del soggetto che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume, espresso nell'unità da noi utilizzata) di (prodotto in esame) venduto per l'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) nel paese interessato. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». Fino alla presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre importazioni originarie del paese interessato.

5. L'immissione in libera pratica nell'Unione del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio.

6. Ove sia presentata una dichiarazione d'immissione in libera pratica per il prodotto di cui al paragrafo 1, a prescindere dall'origine, il peso in m³ del prodotto importato è indicato nel campo pertinente di tale dichiarazione.

Gli Stati membri informano mensilmente la Commissione del numero di m³ importati con il codice NC 4412 39 00.

7. Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

1. Le parti interessate presentano alla Commissione le loro osservazioni scritte sul presente regolamento entro 15 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Le parti interessate che intendono chiedere un'audizione con la Commissione devono farlo entro 5 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. Le parti interessate che intendono chiedere un'audizione con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale sono invitate a farlo entro 5 giorni di calendario dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Il consigliere-auditore può esaminare le domande presentate oltre tale termine e può decidere se sia opportuno accoglierle.

Articolo 3

1. Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni istituita a norma dell'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/922.

2. I dati raccolti riguardo ai prodotti immessi in consumo nell'UE non oltre 90 giorni prima della data di entrata in vigore del presente regolamento sono conservati fino all'entrata in vigore di eventuali misure definitive o fino alla chiusura del presente procedimento.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 3 novembre 2025

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Produttori esportatori brasiliani che hanno collaborato non inseriti nel campione

Nome	Codice addizionale TARIC
Agil Madeiras Eireli	89XS
Agrosepac Serrados Ltda	89XT
Argenta Bonotto & Cia Ltda	89XU
Brasnile Industrial Ltda	89XV
Celplac Industria e Comercio Ltda	89XW
Comércio De Madeiras Brandes Ltda	89XX
Compensa Industry And Trade Plywood Ltda	89XY
Compensados Drabecki Ltda	89XZ
Compensados e Laminados Lavrasul S/A	89YA
Compensados Fiveply Ltda	89YB
Compensados Fuck Ltda	89YC
Compensados Laselva Ltda	89YD
Compensados Nm Ltda	89YE
Compensados Novo Milênio Ltda	89YF
Compensados Relvaplac Ltda	89YG
Compensados Scharan Ltda	89YH
Dalgallo Compensados e Portas Ltda	89YI
Dallo Madeiras Ltda	89YJ
Fabricio Antonio Moreira Neto Eireli	89YK
Faganello Industria e Comércio De Compensados Ltda	89YL
Formato Compensados Ltda	89YM
Fv De Araujo	89YN
G13 Madeiras Ltda	89YO
Guaraetá Compensados Ltda	89YP
Industrial Arbhores Compensados Eireli	89YQ
Industrial Madeireira S.A	89YR
Itamarati Plywood Industry Ltda	89YS
J8 Compensados Ltda	89YT
Laminadora Centenário Ltda	89YU
Lfr Carli & Cia Ltda	89YV
M7 Industria e Comercio e Compensados e Laminados Ltda	89YW
Madebil Madereira Bituruna Ltda	89YX
Madeiras Eulide	89YZ
Madeira Belo Horizonte Ltda	89ZA
Madeira Ek Ltda	89ZB
Madeira Rio Claro Ltda	89ZC

Nome	Codice addizionale TARIC
Madeira Rochembach Ltda	89ZD
Marini Industria de Compensados Ltda	89ZE
Mgs Industria de Compensados Ltda	89ZF
Multi Ply Wood do Brasil SA	89ZG
Newply Madeiras Eireli	89ZH
Nobre Painéis Ltda	89ZI
Palmasola S/A Madeiras e Agricultura	89ZJ
Pinustan Industria e Comercio de Madeiras Ltda	89ZK
Placa Comercio de Madeiras e Compensados Ltda	89ZL
Miraluz Industria e Comércio de Madeiras Ltda	89ZM
Randa Portas, Molduras e Compensados Ltda	89ZN
Repinho Reflorestadora Madeiras e Compensados Ltda	89ZO
Rionile Madeiras Ltda	89ZP
Rodochapas Administradora de Bens Ltda	89ZQ
Senbra Industria e Comercio de Madeiras	89ZR
Somapar Sociedade Madeireira Paranaense Ltda	89ZS
Tableros Indústria e Comércio de Painéis Ltda	89ZT
Top Pisos Industria de Artefatos de Madeiras Ltda	89ZU
VW Indústria e Comércio de Madeiras	89ZV